



**R.G. DIB. 1135/21**  
**R.G.N.R. 45400/20 PM ROMA**  
**UDIENZA 26.01.2023**

**AL TRIBUNALE DI LATINA**  
**SEZ. PENALE III COLLEGIO**  
**PRES. MORSELLI**  
**C/O CANCELLERIA**

I sottoscritti avv. prof. Mario Antinucci e Alessandro Cacciotti difensori di Luciano Iannotta nel giudizio emarginato in epigrafe, formalizzano le seguenti

### **OSSERVAZIONI**

- In data **19.12.2022** è stato autorizzato il trasferimento a Roma della misura di dimora temporanea a carico del sig. Luciano IANNOTTA fino alla data del 28.12.2022<sup>1</sup>.
- Il prosieguo del delicatissimo quadro clinico del giovane THOMAS IANNOTTA, per le ragioni già dedotte nella precedente istanza, richiede la presenza del padre LUCIANO IANNOTTA al fianco del proprio figlio, previo trasferimento dell'obbligo di dimora presso il Comune di Pozzilli in provincia di Isernia, ove il prof. Diego Centonze dell'Università di Tor Vergata in data **21.12.2022** ha richiesto il ricovero del paziente presso

---

<sup>1</sup> Cfr. Allegato n. 1 - Ordinanza del Tribunale di Latina del 19.12.2022.

**l'istituto NEUROMED nella prima settimana di gennaio con decorrenza dal giorno 4.01.2023<sup>2</sup> previa esibizione dell'impegnativa del S.S.N.<sup>3</sup>.**

- In data **29.12.2022** il prof. Nicolo Falchi Delitala, neuro-psichiatra dell'Ospedale S. Giovanni di Roma ASL Roma2, già titolare d'incarico professionale per la cura del giovane Thomas IANNOTTA, ha prodotto la seguente certificazione medica<sup>4</sup>:

*"A richiesta dell'interessato e per gli usi consentiti, certifico che THOMAS IANNOTTA, da me in cura per una condizione depressiva, verrà ricoverato in data 4.01.2023 presso la Neurologia dell'I.R.C.C.S. NEUROMED di Pozzilli (Is) per una patologia demielinizzante acuta di recente insorgenza e che richiede accertamenti e terapie in regime di ricovero specialistico.*

*In considerazione del quadro clinico depressivo, che a causa della patologia neurologica si è aggravato, si reputa indicata la presenza dei genitori nel corso del periodo di ricovero ospedaliero".*

#### **CONSIDERATO**

1. Considerata la temporanea indisponibilità della madre SANDRA CECCONI ad accompagnare il figlio in ragione della invalidità del 100% per la grave patologia oncologica della stessa, nonché dei nonni TOMMASO ed ANNUNZIATA PENNACCHIA anziani e pregiudicati nella salute, peraltro tutti e tre privi di mezzi di spostamento da Sonnino a Roma a causa dei noti sequestri di prevenzione patrimoniale del Tribunale di Roma di tutti gli auto-veicoli a motore della famiglia IANNOTTA.
2. Il padre Luciano IANNOTTA, per assistere il proprio figlio THOMAS nel delicatissimo quadro clinico, ha quindi trovato la disponibilità per

---

<sup>2</sup> Cfr. Allegato n. 2. - Comunicazione del Neuromed di Pozzilli della data del ricovero del paziente su richiesta del prof. Centonze dell'Università di Roma.

<sup>3</sup> Cfr. Allegato n. 3. - Impegnativa del dott. F. Apponi del S.S.N. per il ricovero del paziente.

<sup>4</sup> Cfr. Allegato n. 4. - Certificazione del prof. Nicolò Falchi Delitala del 29.12.22.

una temporanea dimora presso l'HOTEL RIGGIONI, in Via Atinense 17/19, Pozzilli (Is) **dal giorno 03.01.2023 al giorno 08.01.2023**<sup>5</sup>.

3. La permanenza nel Comune città di Pozzilli di Luciano IANNOTTA nelle stesse condizioni previste dalla misura dell'obbligo di dimora e del rientro nel domicilio dalle h. 19.00 alle h.7.00, è compatibile con la precisa indicazione del luogo di dimora, della durata temporanea e del puntuale rispetto di tutte le prescrizioni imposte (cfr. la precedente giurisprudenza dell'intestato Tribunale Collegio sul punto).
4. Sarà cura del di Luciano IANNOTTA provvedere a comunicare alla P.G. orari e spostamenti nei termini delle prescrizioni imposte, in linea con le condotte precedenti tutte conformi alle prescrizioni di legge senza alcuna soluzione di continuità.

#### **CONSIDERATO ALTRESI'**

- LUCIANO IANNOTTA, attinto dall'ordinanza genetica di custodia cautelare in carcere in data **16.09.2020**, è sottoposto alla misura coercitiva dell'obbligo di dimora nel Comune di Sonnino ai sensi dell'art. 283, 4° co., c.p.p. a far tempo dal **14.01.2022**, onde il tempo di sottoposizione al regime cautelare ha raggiunto nel suo complesso la durata di **anni due, mesi tre e giorni quattordici**, seppur in ragione dei provvedimenti sostitutivi coercitivi in luogo di quelli custodiali<sup>6</sup>;
- Aderendo alla giurisprudenza delle ordinanze in materia cautelare dell'intestato Collegio del Tribunale di Latina<sup>7</sup>, devono a buon diritto considerarsi decorsi tutti i termini di fase delle misure custodiali in

---

<sup>5</sup> Cfr. Allegato n. 5. - Prenotazione della sig. ra Monica dell'Hotel Riggioni del 23.12.2022.

<sup>6</sup> I fatti oggetto del giudizio penale per i quali è ancora in essere il vincolo della misura coercitiva ex art. 283 c.p.p. sono stati tutti commessi tra il 04.03.2015 e il 23.06.2018: •Capo 3) commesso il 04.03.2015; •Capo 25) commesso nel mese di agosto 2016; 2•Capo 12) commesso il 10.05.2018; •Capo 14) commesso il 14.05.2018; •Capo 15) commesso il 14.05.2108; •Capo 18) commesso nell'aprile 2018; •Capo 19) commesso fino al 26.04.2018;

<sup>7</sup> Cfr. Ordinanza del **2.12.2021** rel. dott.ssa Morselli, del **17.01.2022** rel. dott.ssa Morselli, del **9.06.2022** rel. dott. ssa Morselli, del **27.07.2022** rel. dott. Velardi, del **01.09.2022** rel. dott. Valentini.

applicazione degli artt. 303, 1° co., lett. b), nn. 1-3, 303, 2° co., c.p.p., pur in costanza dei termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare che ai sensi dell'art. 308, 1° co., c.p.p. perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'art. 303 c.p.p. .

- In particolare, osserva il Tribunale in data 2.12.2021:

1. *"... In riferimento alla posizione di LUCIANO IANNOTTA è decorso il termine massimo di fase di cui all'art. 303, 1° co., lett. b) n.1 in riferimento ai soli reati contestati sub capo 1, 4, 5, 6; CAPO 15 nella parte relativa al reato di detenzione abusiva di un'arma comune da sparo; capo 16 - 17; capo 20, 22, 24 ... detto termine non risulta invece decorso in relazione agli altri reati contestati allo IANNOTTA per i quali è in corso d'esecuzione la predetta misura cautelare ... per quanto attiene ai capi d'imputazione 3,12,14 e 15 (nella parte relativa al reato di porto abusivo di un'arma comune da sparo in luogo pubblico), 18 e 19 in relazione al reato rubricato sub capo 25 ... dichiara formalmente la perdita di efficacia della misura degli arresti domiciliari applicata a LUCIANO IANNOTTA in relazione ai reati lui contestati sub capo 1, 4, 5, 6; CAPO 15 nella parte relativa al reato di detenzione abusiva di un'arma comune da sparo; capo 16 - 17; capo 20, 22, 24 ... "*<sup>8</sup>.

- Osserva e deduce il Tribunale in data 9.06.2022, 27.07.2022, 01.09.2022:

*" ... La posizione differente dell'imputato LUCIANO IANNOTTA rispetto agli altri coimputati nello stesso procedimento ai quali è stata revocata la misura considerati i fatti di particolare allarme sociale contesti allo IANNOTTA ai capi 15) e 25) ovvero porto in luogo pubblico di arma comune da sparo ed estorsione con metodo mafioso<sup>9</sup> ... l'istanza di revoca e di sostituzione risulta*

---

<sup>8</sup> Cfr. Ordinanza del 2.12.2022 rel. dott. Morgigni.

<sup>9</sup> Cfr. Ordinanza del 09.06.2022 rel. dott. ssa Morselli e 27.07.2022 rel. dott. Velardi.

*meramente ripetitiva di ulteriori richieste rispetto alle quali non sono stati evidenziati elementi di novità ... conformemente a quanto espresso nelle ordinanze precedenti che persistono le esigenze cautelari di reiterazione di gravi delitti - anche con l'uso di armi - e che il mero decorso del tempo non può costituire elemento di per se idoneo e sufficiente ...*"<sup>10</sup>.

**CORRE L'OBBLIGO DI PORTARE A CONOSCENZA DEL  
TRIBUNALE DI LATINA I SEGUENTI  
ELEMENTI DI NOVITA'**

1. In data 20.12.2022 è stata pubblicata dal giornale indipendente ETRURIA NEWS una lettera<sup>11</sup> inviata dal sig. **FABIO ZAMBELLI**, anche alla Redazione Cronaca dell'Agenzia A.N.S.A., onde l'articolo dal titolo: "*Latina - Caso Iannotta, parla Fabio Zambelli: "Non fui rapito e nemmeno minacciato con la pistola. E' tutta una montatura"*" del quale si riporta il testo integrale"<sup>12</sup>:

**<< L'uomo ha scritto questa lettera nella speranza che venga fatta giustizia: "Se è vero che stavano ascoltando, perché non sono intervenuti per fermare Iannotta sapendolo armato?"**

LATINA – *Riceviamo e pubblichiamo:* Mi chiamo **FABIO ZAMBELLI**, ho appreso da alcuni vostri articoli che avete scritto circa il **CASO IANNOTTA** e delle sue assoluzioni recenti, immagino quindi che avrete aperto un'inchiesta.

Ho appreso anche da subito che per la mia posizione è stato coinvolto ed arrestato il figlio di **Luciano, Thomas**, un ragazzo giovanissimo, che in merito alla mia questione posso garantire che non ha fatto assolutamente nulla.

Vedendo tutto il comportamento degli organi inquirenti e giudiziari nei confronti di **Iannotta** e il figlio, la mia **COSCIENZA** mi porta a fare questa lettera aperta e vorrei esprimere pubblicamente le mie dichiarazioni in merito a questa vicenda che coinvolge me, circa il paventato sequestro di persona.

Vi sarei grato se pubblicaste questa mia dichiarazione integrale:

La truffa di cui è stato vittima il Sig. **Luciano Iannotta**, quest'ultimo è sempre stato pienamente convinto che l'abbia organizzata **NATAN Altomare**, così dopo tale accadimento presso la Corte dei Conti del **10.05.2018** giorno in cui per la prima volta conobbi **Luciano Iannotta**, da lì restammo in contatto gli dietti i miei numeri e da subito mi esternò che secondo lui aveva architettato tutto l'**Altomare**, perché lo aveva indotto in quella vicenda raccontando un mare di menzogne, dicendo che erano tutti suoi amici e conoscenti da almeno un decennio mentre un minuto dopo la truffa non conoscenza più nessuno.

---

<sup>10</sup> Cfr. Ordinanza del 01.09.2022 rel. dott. Valentini.

<sup>11</sup> Cfr. Allegato n. 6. - Copia lettera inviata dal sig. FABIO ZAMBELLI alla redazione di ETRURIA NEWS nonché all'Agenzia ANSA.

<sup>12</sup> Cfr. Allegato n. 7. - Copia dell'articolo pubblicato da ETRURIA NEWS in data 20.12.2022.

Così mi disse che ero l'unico che poteva aiutarlo per scoprire la verità, perché lui delle forze dell'ordine non aveva nessuna fiducia.

Quindi circa l'asserito sequestro di persona del **14.05.2018**, **preciso che sono salito spontaneamente in macchina stando d'accordo con Iannotta** perché anche io volevo assolutamente sapere come si erano svolti i fatti accaduti presso la Corte dei Conti, per dirigersi poi a Sonnino dove **Iannotta** aveva tutte le cartelline con i documenti del fantomatico appalto.

Giunti a Sonnino **Iannotta** iniziò la discussione per capire gli atteggiamenti di Altomare, **In relazione all'asserito "scarrellamento" della pistola sostenuto dagli organi inquirenti, posso garantire che non risponde assolutamente al vero, perché Iannotta aveva una innocua scacciacani e tra l'altro a tamburo che non scarrella.**

Né io né nessun altro è mai stato privato della libertà, eravamo nelle condizioni di andare via quando volevamo, era un piazzale aperto, ci recammo a Sonnino solamente perché come dicevo prima **Iannotta** aveva tutti i documenti che lui sosteneva prodotti falsamente da Altomare e volevamo valutare tutti gli aspetti.

A tal proposito voglio precisare ad alta voce, **IN MERITO A QUANTO ASSERTITO DAGLI INQUIRENTI CHE LUCIANO IANNOTTA ABBIA CHIESTO AL FIGLIO DI PORTARGLI UNA PISTOLA È ASSOLUTAMENTE FALSO**, Luciano ha chiamato il figlio davanti a me per farsi portare la **CARTELLA** con tutti i documenti dietro ai capannoni, cosa che gli chiese anche poco prima quando arrivammo negli uffici, dall'ascolto integrale infatti dell'unica telefonata intercettata che hanno strumentalizzato per arrestare un ragazzo innocente di 25 anni, si rileva che il padre dice al figlio **"PORTAMELA"**.

Quest'ultima vicenda mi sta particolarmente a cuore perché anche io ho dei figli e non è giusto distruggere la vita a un ragazzo di 25 anni.

In prima battuta, da dopo gli arresti non riuscendo più a parlare con **Iannotta** mi costituì parte civile per il solo fatto che non sapevo se si doveva continuare ancora per far uscire fuori il coinvolgimento di **Altomare** nella truffa, ma non appena ho capito la situazione ho immediatamente ritirato la costituzione di parte civile.

Io sapevo benissimo che non c'era nessun **SEQUESTRO DI PERSONA**, questa affermazione cosa importantissima è avallata dal fatto che le **SQUADRA MOBILE DI LATINA** stando in ascolto con le intercettazioni sia telefoniche che ambientali, non solo non è intervenuta durante la pseudo truffa presso la Corte dei Conti, la quale avrebbe potuto fare anche un'operazione importantissima presso la Corte dei Conti, e a questo punto credo si debba anche valutare se ci sia stata veramente o no la truffa, ma addirittura erano in ascolto in flagranza di reato durante un sequestro di persona armati e con spari in atto e **NON INTERVIENI?** Così aspettavano il morto?

Chi ci dovrebbe credere che quello sia stato un sequestro di persona?

Poi dal **14.05.2018** al **16.09.2020** giorno dell'arresto di **Iannotta**, quest'ultimo per quasi due anni e mezzo è stato lasciato libero di fare qualsiasi altra cosa, poi improvvisamente è diventato pericoloso?

Solo i magistrati possono credere a questa storiella che continuano a proteggere i loro provvedimenti.

La polizia sono certo che ben sapeva che era una messa in scena. Quindi ben sapeva di non fidarsi di loro **Iannotta**.

Voglio precisare che tra l'altro nei due anni e mezzo detti prima tra **maggio 2018** e **settembre 2020**, ho avuto modo di incontrarmi con **Luciano Iannotta** per un caffè e sempre con estrema cordialità e tranquillità.

Voglio infine precisare che a conferma di quanto fino adesso narrato, c'è la circostanza che non sono mai stato chiamato dagli organi inquirenti per essere sentito in merito a questi fatti, né tantomeno indicato dai pubblici ministeri come teste.

Ero pronto a confermare tutto in aula di udienza perché a differenza degli inquirenti **Iannotta** mi ha inserito nella lista testi ma anche lì questo processo sembra non riesce a partire.

E gli accusatori sembrano non essere interessati alla verità circa questa vicenda.

**QUINDI VEDENDO IL TRATTAMENTO CHE SI STA RISERVANDO A DELLE PERSONE INNOCENTI CHE ADDIRITTURA SONO STATE ANCHE TRUFFATE, LA MIA COSCIENZA MI HA PORTATO A RENDERE PUBBLICHE LE MIE DICHIARAZIONI>>.**

2. In data 27.12.2022 è stata pubblicata dal giornale indipendente ETRURIA NEWS una lettera<sup>13</sup> inviata dal sig. **PIERPAOLO TOMAINO**, onde l'articolo dal titolo: "*Latina – Caso Iannotta (Dirty Glass), intervieni Pierpaolo Tomaino: "Sulla vicenda Altomare, mai ascoltato dagli inquirenti"*" del quale si riporta il testo integrale<sup>14</sup>:

**<<Io non sono stato rapito, minacciato con un'arma né tantomeno ho sporto mai denuncia nei confronti di qualcuno">**

LATINA – Riceviamo e pubblichiamo la lettera firmata da Pierpaolo Tomaino sulla vicenda che ancora oggi costringe Luciano Iannotta ad una misura restrittiva della libertà personale. Una vicenda che appare sempre più ingarbugliata e ricca di colpi di scena.

Una matassa non facile da districare sia per la magistratura che per i legali dei diretti interessati:

"Egregio direttore della testata giornalistica Etruria News. Ho appreso da qualche giorno che avete pubblicato un articolo per la vicenda IANNOTTA di un aspetto che riguarda anche la mia persona nel processo Dirty Glass.

**Visto che non sono mai chiamato, né interrogato** e neanche la Squadra Mobile di Latina mi ha indicato come testimone in questo processo, mi sembra di capire che a nessuno interessa la mia deposizione, a distanza di quasi 5 anni vedo che questa vicenda è ancora viva per accusare persone di alcune cose che non sono mai accadute.

Volevo pertanto anche io chiarire la vicenda circa la mia posizione relativa ai fatti avvenuti il 14 maggio 2018: io Pierpaolo Tomaino posso confermare quanto già pubblicato a mezzo stampa dal signor Fabio Zambelli, **anche io sono salito in macchina di Iannotta di mia spontanea volontà recandoci alla ricerca di questi fantomatici truffatori, una volta giunti agli indirizzi che disponevamo, ci siamo resi conto che anch'essi erano falsi, quindi siamo andati a Sonnino dove Iannotta aveva tutta la documentazione del fantomatico appalto, per cercare di capire tutti insieme, cosa sia accaduto, anche perché io in data 10 maggio 2018, giorno in cui sarebbe avvenuta questa vicenda presso la Corte dei Conti, non mi trovavo in Italia ma bensì in Spagna, quindi ero totalmente ignaro dell'accaduto.**

Ricordo bene che Iannotta ci chiese di recarci a Sonnino perché voleva capire cosa era successo, in quanto mi disse Luciano personalmente che Altomare (nella foto) aveva gestito tutto lui, dicendoci che conosceva bene tutti da anni, dai tempi in cui lui era nelle segreterie politiche e gli disse anche che conosceva perfettamente un presidente ma non sapeva quale, che il giorno 10 maggio 2018 famoso lo avrebbe dovuto anche incontrare presso la

---

<sup>13</sup> Cfr. Allegato n. 8. Copia della lettera inviata dal sig. PIERPAOLO TOMAINO alla Redazione di ETRURIA NEWS.

<sup>14</sup> Cfr. Allegato n. 9. – Copia articolo pubblicato da ETRURIA NEWS in data 27.12.2022.

Corte dei Conti, il quale lo pressava per far concludere questo affare, e purtroppo di questa cosa lui (Luciano) non se ne era proprio occupato perché aveva molto da fare nell'impresa quindi aveva lasciato fare tutto ad Altomare, fidandosi.

Alla fine Luciano Iannotta mi disse che non appena venuto a conoscenza della truffa, magicamente l'Altomare non conosceva più nessuno, giustificandosi solamente che aveva millantato.

Quindi come dicevo già prima, oltre ad essere salito volontariamente in macchina, una volta giunti a Sonnino, quando sono sceso dall'auto di Altomare la prima cosa che ha fatto mi ha preso a schiaffi, cosa che ha fatto riflettere Iannotta che era pienamente coinvolto nella vicenda, **inoltre VOGLIO PRECISARE che non siamo mai stati sequestrati, era uno spazio aperto e potevamo andare via quando volevamo e io non sono mai stato minacciato da nessuna arma.**

Avendo anche appreso del coinvolgimento del **figlio di Luciano, Thomas Iannotta** in questa vicenda, a differenza di quanto asserito dalla Squadra Mobile, **il ragazzo non ha mai portato nessuna arma ma solamente una CARTELLINA enorme piena di documenti di questo fantomatico appalto.**

Preciso che a Sonnino non siamo stati più di un'ora circa e Iannotta Luciano dopo la discussione anche se animata, ci ha riaccompagnato alla stazione dei treni per andare a Roma, io una volta giunto a Roma come si evince anche dalle intercettazioni sono andato con degli amici in un locale a passare una serata tranquilla. **Preciso che per questa vicenda non ho mai fatto nessuna querela, non sono mai stato chiamato dalla Polizia, né dalla Procura >>.**

3. In tema di tutela cautelare personale, con particolare riguardo all'applicazione delle modalità meno gravose o alla sostituzione con altra meno grave, la cessazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni dovendosi valutare ulteriori elementi di **sicura valenza sintomatica** in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare<sup>15</sup>.
4. Nella fattispecie le due lettere inviate alla stampa rispettivamente dal sig. **FABIO ZAMBELLI** e dal sig. **PIERPAOLO TOMAINO** - asserite **persone offese sub cap. 14) e 15) del decreto di giudizio immediato emesso dal G.U.P. di Roma ex art. art. 453, 1° co., bis. c.p.p., prodotte dalla scrivente difesa in allegato al presente atto e sottoposte alla cognizione del Giudice** - costituiscono documenti probatori

---

<sup>15</sup> Cfr. "testualmente" la giurisprudenza citata a pag. 1 dell'ordinanza dell'intestato Tribunale del 14.01.2022, pres. dott. Morgigni, rel. dott.ssa Morselli.



pienamente utilizzabili nel giudizio penale ai sensi degli artt. 234, 234 bis c.p.p. **dei quali è sempre consentita l'acquisizione.**

5. I due documenti probatori, di fonte pubblica e data certa, consentono di confutare sul piano logico prima che giuridico i presupposti del vincolo cautelare derivante dal fatto sussunto nella fattispecie del CAP 15, *"nella parte relativa al reato di porto abusivo di un'arma comune da sparo in luogo pubblico"*, considerato quest'ultimo in tutte le ordinanze dell'intestato Tribunale elemento di grande allarme sociale, come tale elemento **ostativo in re ipsa** alla revoca della misura coercitiva in essere a carico di LUCIANO IANNOTTA<sup>16</sup>.
6. I due documenti probatori, di fonte pubblica e data certa, rappresentano univoci elementi probatori a discarico dell'imputato LUCIANO IANNOTTA, in assenza del **sequestro probatorio** su iniziativa della P.G. ovvero per decreto del P.M., di *"un'arma comune da sparo"* eseguito nei confronti dello stesso IANNOTTA, nonché in assenza di redazione di un **verbale di assunzione di informazioni sommarie** redatto dalla P.G. nei confronti delle stesse persone offese ZAMBELLI e TOMAINO, anzi per la posizione del sig. ZAMBELLI lo stesso ha addirittura ritirato la costituzione di parte civile all'udienza del **14.10.2022**<sup>17</sup>.
7. Indubbio elemento di novità nel quadro indiziario dal quale è attinto LUCIANO IANNOTTA è rappresentato dalla **sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto ex art. 530, 1° co., c.p.p. emessa in data 26.10.2022 dal Tribunale di Latina**<sup>18</sup> a favore di ALESSIA TRULLI e LUCIANO IANNOTTA, entrambi rinviati a

---

<sup>16</sup> Cfr. Ordinanza del 2.12.2021 rel. dott.ssa Morselli, del 17.01.2022 rel. dott.ssa Morselli, del 9.06.2022 rel. dott. ssa Morselli, del 27.07.2022 rel. dott. Velardi, del 01.09.2022 rel. dott. Valentini.

<sup>17</sup> Cfr. Allegato n. 10. Verbale di udienza del 14.10.22.

<sup>18</sup> Cfr. Allegato n. 11. Sentenza di assoluzione del Tribunale di Latina del 26.10.22.

giudizio “*per aver occultato o comunque distratto, in concorso tra loro, i beni della società fallita Industriale Pontina Srl (già Antares Industriale Group S.p.a.)*”, considerati i **delitti di indole patrimoniale** prevalenti su quelli di specie diversa nel giudizio pendente dinanzi all’*intestato Collegio dello stesso Tribunale*; quadro di gravità indiziaria nei **delitti di indole patrimoniale** attenuata ulteriormente, in cui si iscrivono a pieno titolo elementi documentali di novità di sicura valenza sintomatica legati al “**Caso FERROCEM PREFABBRICATI S.r.l**” ed al “**Caso THETYS S.r.l.**”, rispettivamente nel primo caso in ragione della **sentenza di condanna di COSENTINO VINCENZO**<sup>19</sup> nato il 21.03.59 del G.U.P. dr. Molfese del Tribunale di Latina del 2.03.2021, in netto contrasto con la “narrazione” d’impronta inquisitoria che per gli “*stessi fatti*” indica il COSENTINO come persona offesa nel giudizio c.d. “*Dirty Glass*” nel quale sono imputati in concorso IANNOTTA e FONTENOVA (di contro è un documento probatorio costituente elemento di novità di valenza sintomatica **la sentenza di assoluzione di Luciano IANNOTTA**<sup>20</sup> emessa in data 14.11.2017 dalla Commissione Tributaria di Latina per gli “*stessi fatti*” sussunti nell’avviso di accertamento a carico di ANTARES CORPORATION GROUP SPA “*per presunte operazioni commerciali inesistenti*” nei confronti della FERROCEM PREFABBRICATI S.r.l. .

8. La notizia della sentenza di assoluzione di LUCIANO IANNOTTA del 26.10.2022 sopra descritta, ha offerto il destro al quotidiano ETRURIA NEWS per avviare l’**inchiesta di cronaca giudiziaria sul “Caso Iannotta”** attraverso la pubblicazione della lettera a firma della

---

<sup>19</sup> Allegato n. 12. – Copia Sentenza del Tribunale di Latina del G.U.P. Molfese del 2.03.2021.

<sup>20</sup> Allegato n. 13. – Copia Sentenza della Commissione tributaria provinciale di Latina del 14.11.2017.

sig.ra ALESSIA TRULLI coimputata con IANNOTTA, con l'articolo del 2.12.2022 del quale, ferma l'allegazione in copia integrale<sup>21</sup>, qui si riporta testualmente uno stralcio:

**<< LATINA – Quando le assoluzioni di Luciano Iannotta non fanno notizia.**

LATINA – *Riceviamo e pubblichiamo:* La sentenza di assoluzione di **Alessia Trulli e Luciano Iannotta** emessa dal **Tribunale di Latina in data 26 ottobre 2022** rientra a pieno titolo tra le decisioni giudiziarie destinate a suscitare non pochi dubbi e perplessità. Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata delle Imprese ha condannato nel 2018 la Curatela fallimentare del Tribunale di Latina costretta a liquidare 443 mila euro di sole spese legali alle parti illegalmente coinvolte a vario titolo nelle azioni fallimentari per oltre 45 milioni di beni aziendali

Dubbi e perplessità in primo luogo stimolati dall'ampia formula di giustizia di assoluzione dell'imputato **Luciano Iannotta** "per non aver commesso il fatto" e "perché il fatto non sussiste" in capo ad **Alessia Trulli**, entrambi rinviati a giudizio "per aver occultato o comunque distratto, in concorso tra loro, i beni della società fallita Industriale Pontina Srl (già Antares Industriale Group S.p.a.)", precisando che per il capo d'imputazione (A) poteva essere esercitata la prescrizione, ma il Tribunale ha voluto non tenerne conto e procedere con l'assoluzione, accuse gravissime nei confronti dei noti imprenditori di Sonnino e della loro famiglia, che nel corso di oltre quindici anni di travaglio giudiziario hanno assistito impotenti alla distruzione per via giudiziaria della Antares Industriale Group Spa, oltre alle revoche degli affidamenti bancari degli Istituti di credito per somme complessive superiori ai **30.000.000,00** (trenta milioni) di euro, senza contare gli oltre **45.000.000,00** (quarantacinque milioni) di euro di mezzi ed impianti beni strumentali dell'azienda andati in fumo dopo i sequestri illegali per un totale complessivo di oltre **75.000.000,00** (settantacinque milioni) di euro. ... >>.

9. I sig.ri **FABIO ZAMBELLI** e il sig. **PIERPAOLO TOMAINO**, in qualità di asserite persone offese, già destinatarie delle notifiche del 5.07.2022<sup>22</sup> ai sensi dell'art. 46, 1° co., c.p.p. dell'istanza di rimessione per legittimo sospetto ex art. 45 c.p.p. depositata dalla difesa di **LUCIANO IANNOTTA** in data 29.06.2022, hanno astrattamente potuto conoscere l'esito degli accertamenti negativi della GdF di Latina in materia di riciclaggio ed autoriciclaggio del denaro - Nota del 22.06.2022 trasmessa allo IANNOTTA dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della GdF e precisamente:

<sup>21</sup> Cfr. Allegato n.14. - Copia articolo pubblicato da ETRURIA NEWS in data 02.12.2022.

<sup>22</sup> Cfr. Allegato n. 15 - Verbale dell'U.G. del Tribunale di Latina che ha notificato in data 5.07.22 originale dell'istanza di rimessione ex art. 46, 1° co., c.p.p. .

*“ ... Dall’esame del fascicolo sub 4 (fasc. 363) è emerso che a seguito degli approfondimenti eseguiti e dell’attendibilità delle dichiarazioni rilasciate da Luciano IANNOTTA in data 22 marzo 2016, nell’ambito del procedimento di assunzione di informazioni ex art. 28 e 29 del DPR n. 148/88, non sono state ravvisate inadempienze in materia di antiriciclaggio e, pertanto, l’attività di controllo si è conclusa senza alcuna segnalazione al Ministero dell’Economia e Finanze, Autorità pro tempore competente ad irrogare le sanzioni di specie”<sup>23</sup> ... .*

Dai processi verbali delle dichiarazioni rese dal sig. Luciano IANNOTTA alla Guardia di Finanza di Latina nel marzo del 2016<sup>24</sup>, nonché dalla copiosa documentazione prodotta dallo stesso a corredo delle stesse dichiarazioni, è emerso che gli accertamenti eseguiti dai militari della G.d.F. nel tempo compreso tra febbraio 2016 e giugno 2020 hanno riguardato **tutte le movimentazioni bancarie intestate al sig. IANNOTTA nei rapporti con tutte le società della Famiglia IANNOTTA, prendendo in esame i movimenti bancari a partire dall’anno 2009.** Il valore complessivo delle movimentazioni oggetto di accertamento della Guardia di Finanza presso gli Istituti di credito italiani è pari ad € 23.249.594.47 (ventitremilioniduecentoquarantanovemilacinquecentonovantaquattro, 47 centesimi), con una provvista bancaria accertata direttamente imputabile alla sfera giuridico-patrimoniale del sig. Luciano IANNOTTA pari ad oltre € 11.000.000,00 (undicimilioni,00), patrimonio di origine perfettamente legale ed in regola a far tempo dal 2009 con il regime fiscale-tributario e quindi

---

<sup>23</sup> Cfr. Allegato n. 16. - Esito accesso agli atti ex L. 241/90 della GdF di Latina - Nucleo di Polizia economico-finanziaria di riscontro all’istanza di accesso agli atti Prot. 0296966/22 del 22.06.22 (GIA’ ALLEGATI ALL’ISTANZA DI RIMESSIONE DEP. IN CANCELLERIA TRIBIUNALE DI LATINA IN DATA 29.06.2022)

<sup>24</sup> Cfr. Allegato n. 17. - I tre processi verbali della GdF di marzo 2016 (GIA’ ALLEGATI ALL’ISTANZA DI RIMESSIONE DEP. IN CANCELLERIA TRIBIUNALE DI LATINA IN DATA 29.06.2022).

di antiriciclaggio interno ed internazionale, <<certificato>> per il tramite della GdF di Latina ai sensi della normativa dettata dal D. Lgvo. 21 novembre 2007, n. 231 in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi dell'attività criminosa.

10. La notizia della Nota della GdF di Latina sopra descritta trasmessa in data 22.06.2022 a LUCIANO IANNOTTA, riscontrata con una comunicazione ufficiale del 6.11.19<sup>25</sup> nel Regno Unito dall'H. M. R. C. (His Majesty's Revenue and Customs), Dipartimento governativo del governo britannico per i controlli fiscali, reati finanziari, riciclaggio ed autoriciclaggio del denaro, a valle dei controlli sollecitati dalla DDA di Roma sulle aziende inglesi riconducibili a LUCIANO IANNOTTA, costituisce un indubbio elemento di novità di "sicura valenza sintomatica" sotto il profilo della cognizione del Giudice sulla gravità indiziaria da cui è attinto lo IANNOTTA in relazione ai molteplici capi d'imputazione di indole patrimoniale contestati nel giudizio c.d. Dirty Glass; nel delineato contesto la circostanza, densa di significato giuridico in chiave di effettività dei principi di Giustizia europea di presunzione d'innocenza e tutela della Libertà personale ex artt. 5, 6 C.E.D.U , 2, 3, 13 e 27 Cost., ha offerto il destro al quotidiano ETRURIA NEWS per pubblicare sul "Caso Iannotta" in data 20.12.2022 che in questa sede, ferma l'allegazione integrale<sup>26</sup>, si riporta testualmente:

**<< Latina – Difendersi dai fantasmi è possibile? Il caso Iannotta deve far riflettere tutti**

LATINA – Mentre le festività natalizie distraggono le persone, intente a correre dietro ai regali e all'organizzazione di pranzi, cenoni e veglioni c'è, chi tristemente solo, continua la propria battaglia per vedersi riconosciuta un'ingiustizia.

---

<sup>25</sup> Cfr. Allegato n. 18 – Comunicazione ufficiale dell'H.M.R.C. del Regno Unito all' A.G. italiana.

<sup>26</sup> Cfr. Allegato n. 19. – Articolo pubblicato da ETRURIA NEWS in data 20.12.2022.

Da poco tempo ci stiamo interessando al “Caso Iannotta” (imprenditore di Sonnino in provincia di Latina) e crediamo che molto presto, di questa vicenda, se ne parlerà a livello nazionale. Un salto di livello inevitabile perché, quello che sta emergendo dalle carte e non dai racconti delle persone coinvolte, lascia presagire un ulteriore brutto colpo ad un comparto stagno della magistratura che non ha il coraggio di ammettere i propri errori ... “Gli uomini sbagliano, i magistrati NO” è solito dire un noto personaggio televisivo nei talk show in prima serata.

Torniamo all'attualità. Dopo aver dato voce ad una sentenza di assoluzione per **Luciano Iannotta** al quale hanno mandato a rotoli un'azienda (con 212 mezzi pesanti e non) che nessuno gli ripagherà mai, ecco che il **14 dicembre scorso si è** celebrata l'udienza alla II Sez. Penale della Corte di Cassazione sul giudizio di rimessione chiesto da Luciano Iannotta per “legittimo sospetto del Tribunale di Latina” che, ovviamente, è stata respinta.

Avremmo voluto assistere a questo dibattimento. Anche perché i giudici sentenziano: “In nome del Popolo italiano”. La nostra richiesta è stata opportunamente respinta. Nessuno deve vedere, ascoltare e riportare. Tornando al 14 scorso, il III Collegio, ha discusso il ricorso (come pure prevede la norma processuale in materia di rimessione), sulla base del quale era già stato deciso di sospendere il processo “*dirty glass*” pendente dal 2020 in assenza dell'apertura del dibattimento. Cerchiamo di capire il perché del ricorso alla **legittimā suspicione “per legittimo sospetto”**.

In attesa di conoscere le motivazioni della sentenza di inammissibilità della Suprema Corte, quali sono i **motivi di legittimo sospetto**, contestati da **Luciano Iannotta** in questo giudizio?

Ma soprattutto, in materia di rimessione del processo penale cosa intende il difensore quando scrive “**grave situazione locale**”?

La difesa di Luciano Iannotta rappresentata dagli avvocati **Mario Antinucci e Alessandro Cacciotti**, previo rilievo di formali eccezioni di notifica dell'avviso di udienza anche ad altre parti processuali necessarie del giudizio di rimessione, ha concentrato i motivi di “**sospetto**” su questi punti che fedelmente riportiamo

1. La violenta gogna mediatico-giudiziaria della stampa di Latina contro Luciano Iannotta e la sua famiglia in relazione al giudizio penale pendente dinanzi al Tribunale di Latina *c.d. dirty glass*, quale grave situazione locale esterna alla dialettica processuale, aggravata – è stato evidenziato dalla difesa di Iannotta all'udienza del 14.12.2022 in Cassazione – dal decorso del tempo rispetto alla querela sporta da Luciano Iannotta nel dicembre 2021 nei confronti di giornalisti della stampa di Latina, individuati con nome e cognome, che avevano già emesso la sentenza di condanna in pubblico, nonostante l'entrata in vigore nel novembre 2021 della *c.d. Legge Cartabia* sul rafforzamento del principio di presunzione d'innocenza, in pendenza da un anno di indagini “contro ignoti” da parte della Procura della Repubblica di Latina, senza alcun provvedimento di sequestro degli articoli infamanti, ove non addirittura delle riprese audio-video dell'imputato in vincoli, tutt'ora presenti nello spazio web
2. Le gravi situazioni locali esterne alla dialettica processuale dedotte nella *Proposta di prevenzione antimafia* della Questura di Latina che avrebbero consentito il beneficio della prescrizione e dei vizi formali riconosciuti dal Tribunale di Latina a Luciano Iannotta nel corso della sua “carriera criminale dell'anti-Stato”. Nella prospettiva del legittimo sospetto nel giudizio di rimessione – ha osservato la difesa all'udienza dinanzi alla Suprema Corte – è accaduto per una singolare eterogenesi dei fini che la sentenza del Tribunale di Roma che ha dichiarato la propria incompetenza, ha poi trasmesso gli atti al Tribunale di Latina anziché al P.M. presso lo stesso luogo ovvero al G.I.P. distrettuale funzionalmente competente, **in violazione delle regole sulla terzietà del c.d. Giudice naturale, principio cardine del Giusto Processo Europeo**. Nella prospettiva del giudizio di rimessione, il

sospetto è legato anche al fatto che, quando è **Luciano Iannotta** ad essere sul banco degli imputati le udienze hanno il ritmo del campionato di calcio di quest'anno. **Una partita ogni tre giorni**. Quando invece è lui ad essere considerato parte offesa – anche in altri giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di Latina non connessi con il processo *c.d. dirty glass* – le udienze si tengono al ritmo delle finali di Champion League, **ovvero una volta all'anno**.

3. La grave situazione locale esterna alla dialettica processuale consistente nell'insanabile contrasto tra le deduzioni della *Proposta di prevenzione antimafia* della Questura di Latina in materia di riciclaggio di denaro del «c.d. sistema Iannotta» e l'esito negativo degli accertamenti della **Guardia di Finanza di Latina**. Per dirla in parole assai povere, la gigantesca verifica tributaria delle Fiamme Gialle ha attestato l'integrità fiscale e tributaria delle aziende di **Iannotta** degli ultimi venti anni, gli stessi anni presi a parametro delle **indagini patrimoniali** condotte dalla **Questura di Latina** alla base dei fatti di rilevanza penale nel giudizio *c.d. dirty glass* pendente nel Tribunale di Latina, oltre che del vasto giudizio di prevenzione patrimoniale azionato dal **Tribunale delle misure di prevenzione di Roma** che ha portato al **sequestro anticipato di oltre quaranta aziende riconducibili al gruppo Iannotta nel febbraio 2022**.


Nella prospettiva del legittimo sospetto nel giudizio di rimessione – ha evidenziato la difesa di Iannotta durante l'udienza – è imprescindibile evidenziare i fatti tempestivamente portati a conoscenza della Suprema Corte dalla difesa di **PIO TAIANI** coimputato nel giudizio *c.d. dirty glass* pendente dinanzi al Tribunale di Latina **attraverso un esposto depositato in data 7.12.2022 alla Procura della Repubblica di Perugia** del quale si riportano alcuni passaggi salienti:

**“Non corrisponde al vero la circostanza riportata dagli Organi inquirenti nella Proposta di prevenzione della Questura di Latina e fatta propria in chiave adesiva sia dal Tribunale di Latina sia dal Tribunale delle misure di prevenzione di Roma, che la sig.ra Ermelinda Taiani in data 13.11.2015 abbia effettivamente versato la somma di € 70.000,00= a mezzo assegno n° 7203246331-08 tratto da Poste Italiane Spa per la costituzione della società Taiani Group S.r.l.**

**A confutazione diretta del già menzionato elemento di fatto si indica a corredo documentale la comunicazione ricevuta dalla sig.ra Ermelinda Taiani in data 18.11.2022 dalle Poste Italiane S.p.a. che ha trasmesso la copia dell'assegno n° 7203246331-08 emesso a Roma in data 17.01.2019 d'importo pari ad € 1.000,00= a favore di Alessandro Bonanni, Notaio in Roma.**

**L'omesso controllo da parte degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Questura di Latina sulla falsità della circostanza documentale è ancora più grave e censurabile, se si considera che la sig. ra Ermelinda Taiani è considerata dagli Organi inquirenti “PERSONA ALLE DIRETTE DIPENDENZE DI LUCIANO IANNOTTA”, per la quale persona sono state effettuate precise “INDAGINI PATRIMONIALI” sulla società Taiani Group S.r.l..”**

NUMERO ASSEGNO	7203246331
ABI	07601
CAB	15000
IMPORTO(€)	1.000,00
NUMERO CONTO	1029764949
RADICAMENTO	09057
DATA NEGOZIAZIONE	N.D.
ABI NEGOZIAZIONE	02008



4. Le gravi situazioni locali esterne alla dialettica processuale e collegate alla controversa sentenza civile della Sezione fallimentare del Tribunale di Latina in danno dell'operatore economico Luciano Iannotta. La sentenza del Tribunale delle imprese di Roma n. 22599 del 22.11.2018 che **ha accertato la soccombenza della curatela fallimentare del Tribunale di Latina per i fatti del "Fallimento ANTARES INDUSTRIALE Spa", il più grande colosso industriale del sud pontino dal dopoguerra ad oggi.**

Nella prospettiva del legittimo sospetto nel giudizio di rimessione – ha osservato la difesa all'udienza del 14.12.2022 dinanzi alla Suprema Corte – è di tutta evidenza la condizione del sig. **Luciano Iannotta** creditore iscritto al passivo del fallimento in ragione della soccombenza della curatela fallimentare e titolare di un'azione di danni contro il Tribunale di Latina **per oltre cinquecento milioni di euro** in ragione di tutti i danni subiti dalle aziende del gruppo **a far tempo dai primi sequestri del Tribunale di Latina ai danni del colosso industriale ANTARES INDUSTRIALE Spa, sequestri giudicati poi totalmente infondati e privi dei presupposti di legge ... >>.**



**ACQUISITO IL PARERE FAVOREVOLE  
DEL PM DELLA D.D.A. DI ROMA SULL'ISTANZA DI REVOCA DELLA  
MISURA COERCITIVA DEPOSITATA IN DATA 31.08.2022<sup>27</sup>, IN  
ASSENZA DELLA DICHIARAZIONE DI APERTURA DEL  
DIBATTIMENTO**


\*\*\*\*\*

Tutto quanto premesso e considerato, rivolgono formale

**ISTANZA DI REVOCA  
DELLA MISURA COERCITIVA IN FORZA DEGLI ELEMENTI  
NUOVI DI SICURA VALENZA SINTOMATICA.  
In subordine ISTANZA DIAUTORIZZAZIONE DI LUCIANO  
IANNOTTA AL TRASFERIMENTO DELL'OBBLIGO DI DIMORA  
NEL COMUNE DI POZZILLI (IS)  
PRESSO L'HOTEL RIGGIONI IN VIA ATINENSE N.17/19  
DAL GIORNO 03.01.2023 AL GIORNO 08.01.2023**

Con il massimo ossequio

Roma li 31 dicembre 2022

  
avv. Mario Antinucci avv. Alessandro Cacciotti

SI NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 299, 3° CO. ALLE PERSONE OFFESE  
TOMAINO PIERPAOLO E FBIO ZAMBELLI IN REALAZIONE AL CAPO 14)  
E 15) DELLE IMPUTAZIONI, A CONSENTINO VINCENZO IN RELAZIONE  
AL CAPO 25)<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Cfr. Allegato n. 20. - Copia parere favorevole della DDA di Roma del 1.09.2022.

<sup>28</sup> Cfr. Allegato n. 21 - Notifiche alle persone offese.

ALL. N. 1

R.G. Trib. 2631/2021



**TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA**

SEZIONE PENALE

**AUTORIZZAZIONE AD ASSENTARSI DAL COMUNE DI DIMORA**

**(art. 283 c.p.p.-)**

Il Giudice – III COLLEGIO PENALE

Composto dai sigg. Magistrati

Dott.ssa Morselli Laura	Presidente
Dott.ssa Sergio Simona	Giudice
Dott. Paolo Romano	Giudice

**Visti** gli atti del p.p. indicato in epigrafe nei confronti di **IANNOTTA Luciano ed altri**, attualmente gravato dalla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Sonnino, difeso di fiducia dagli dall'Avv. Alessandro Cacciotti e Mario Antinucci;

dato atto che il difensore dello IANNOTTA aveva avanzato istanza a mezzo PEC inviata al Tribunale a mezzo PEC del 13.12.2022 – ore 15.02 - , di autorizzazione del proprio assistito ad allontanarsi dal comune di dimora per recarsi nel comune di Roma al fine di accompagnare il figlio ad una visita oculistica presso il centro NEUROMED di Pozzilli in data 16.12.2022

osservato che tale istanza deve intendersi depositata il 14/12/2022, atteso che l'inoltro a mezzo PEC è sostitutivo al deposito degli atti in cancelleria, aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, di talché ogni istanza inoltrata a mezzo PEC oltre tale orario deve intendersi, formalmente, ricevuta il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'inoltro, in orario di apertura al pubblico degli uffici di cancelleria riceventi le istanze);

dato atto che detta istanza veniva rigettata lo stesso 14.12.2022, allo stato degli atti, in quanto non risultava corredata da alcuna certificato medico atto a dimostrare la fissazione della menzionata visita per il 16.12.2022 presso il centro NEUROMED, e che, contestualmente, ne veniva ordinata l'immediata comunicazione di tale provvedimento al difensore dello IANNOTTA per l'eventuale integrazione della eventuale documentazione da produrre a sostegno della sua richiesta;

**vista** la richiesta avanzata dal difensore dello IANNOTTA a mezzo PEC inviata al Tribunale a mezzo PEC sabato 17.12.2022 ore 13.15 - di autorizzazione del proprio assistito ad allontanarsi dal comune di dimora per recarsi nel comune di Roma ed ivi rimanere dal 19.12.2022 al 28.12.2022, per accompagnare il figlio IANNOTTA Thomas alle visite specialistiche (c/o NEUROLOGICAL CENTER OF LATIUM) e ricovero programmato per il 21.12.2022 presso la CASA di Cura "Madonna della Fiducia", come da documentazione allegata;

dato atto che, invece, la documentazione medica a firma del Dott. NICOLÒ FALCHI DELITALA del 15.12.2022 prospetta come meramente eventuale un ricovero di IANNOTTA Thomas presso l'Ospedale San Giovanni di Roma dal 19.12.2022 per una settimana circa, che, per altro, non risulta compatibile con il ricovero prospettato, invece, presso altra struttura, ovvero presso la casa di cura "Madonna della Fiducia" dal 21.12.2022;

osservato che la suddetta istanza deve intendersi depositata oggi, lunedì 19/12/2022, atteso che l'inoltro a mezzo PEC è sostitutivo al deposito degli atti in cancelleria, aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, di talché ogni istanza inoltrata a mezzo PEC oltre tale orario deve intendersi, formalmente, ricevuta il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'inoltro, in orario di apertura al pubblico degli uffici di cancelleria riceventi le istanze;

preso atto del parere favorevole del PM espresso in data odierna;

ritenuto che le esigenze prospettate dal difensore dello IANNOTTA siano compatibili con la misura cautelare in atto, con autorizzazione dell'imputato a lasciare il comune di domicilio dal 20.12.2022, al fine di consentirgli di accompagnare il figlio nel comune di Roma ed ivi stabilirsi con lui sin dal giorno prima delle visite e del ricovero previsto per il 21.12.2022 presso la casa di "Madonna della Fiducia", con pernottamento fissato dall'imputato presso l'affittacamere sito in Roma, via Marco Simone n. 82,



interno 44, e con rientro nel comune di Sonnino in data 28.12.2022, entro le ore 20.00;

**P.Q.M.**

**Visto** l'art. 283 c.p.p.

**AUTORIZZA**

**IANNOTTA Luciano** ad allontanarsi dal comune di dimora - SONNINO, dal giorno 20.12.2022 dalle ore 9.00, per recarsi, senza scorta, con mezzi propri, nel comune di Roma, per accompagnare il figlio alle programmate visite mediche ed assisterlo durante il ricovero presso le strutture sanitarie sopra indicate, fissando temporaneamente il proprio domicilio presso l'affittacamere sito in Roma, via Marco Simone n. 82

**PRESCRIVE ALLO IANNOTTA**

- Di avvisare telefonicamente la PG preposta ai suoi controlli prima di uscire dal proprio comune e appena arrivato nel comune di Roma, di comunicare ogni variazione del proprio domicilio temporaneo, e di comunicare alla PG in quale struttura sanitaria in cui sarà presente con il figlio (c/o NEUROLOGICAL CENTER OF LATIUM E/O CASA DI CURA "Madonna della Fiducia" in roma) , per eventuali controlli;
- **di fare immediato rientro presso il comune di Sonnino al compimento dell'autorizzata attività e, comunque, entro il 28.12.2022, ore 20.00;**
- di comunicare tempestivamente all'Autorità di PG competente per i controlli il proprio rientro al comune di Sonnino;

Si comunichi, anche alla PG preposta ai controlli nel comune di dimora dello - IANNOTTA ed alla PG territorialmente competente nel Comune di Roma, nella zona ove l'imputato fisserà temporaneamente il proprio domicilio (Roma, via Marco Simone n. 82)


Latina, 19/12/2022

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Latina 19/12/2022  
Il Cancelliere

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Dott. Giovanni Prefietti

(Dott.ssa Laura Morselli)  




luciano iannotta <lucianoianotta71@gmail.com>

---

**ricovero**

1 messaggio

---

**Segreteria Neurologia** <segreteria.neurologia1@neuromed.it>  
A: lucianoianotta71@gmail.com

22 dicembre 2022 alle ore 10:20

Buongiorno

A seguito del colloquio appena intercorso le confermo l'esecuzione del tampone molecolare per il giorno 03/01/23 entro le ore 08.30.

Per il giorno del ricovero (04/01/2023) il paziente deve presentarsi dalle ore 08.00 max 09.30 a digiuno e con impegnativa del medico di base per: RICOVERO IN NEUROLOGIA PER SOSPETTA MALATTIA INFIAMMATORIA.

Resto a disposizione

Segreteria Neurologia

*ALL. N. 2*



luciano iannotta &lt;lucianoianotta71@gmail.com&gt;

**Thomas Iannotta**

1 messaggio

**Diego Centonze** <centonze@uniroma2.it>

21 dicembre 2022 alle ore 08:53

A: Maria Pallotta &lt;segreteria.neurologia1@neuromed.it&gt;

Cc: Fabio Buttari &lt;fabio.buttari@gmail.com&gt;, Ettore Dolcetti &lt;ettoredolcetti@hotmail.it&gt;, Antonio Bruno &lt;Antonio.bruno91@yahoo.it&gt;, lucianoianotta71@gmail.com

Cara Maria,


Per favore dovremmo organizzare per i primi giorni di gennaio il ricovero di Thomas Iannotta di 27 anni con recente neurite ottica e presenza di 2 lesioni demielinizzanti alla RM cerebrale e del midollo cervicale. Il disturbo è ancora in atto e quindi dovremmo gentilmente chiamarlo al più presto.

La email del padre è in cc. Il numero di telefono: 327 1919092.

Grazie.

ALL. N. 3

Felice De Thores  
COGNOME E NOME DELL'ASSISTITO (O INIZIALI OVE PRESCRITTO DALLA LEGGE)



INDIRIZZO (OVE PRESCRITTO DALLA LEGGE)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE LAZIO

NMT0HS95E10E4721  
CODICE FISCALE

SIGLA PROVINCIA CODICE ASL

FIRMA AUTOCERTIFICANTE

NON ESENTE  
CODICE ESENZIONE  
REDDITO

Barre se non utilizzate  
SUGG. S H ALTRO  
RICORD. U B D P  
PRIORITY DELLA PRESTAZIONE

RICOVERO IN NEUROLOGIA PER  
SOSPETTA NAUAGIA INFIAMMA TORVA

PRESCRIZIONE

6/11/847947  
DOTTA. APPONI  
TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO

931227  
DATA

TIPO DI RICETTA

NUMERO CONFEZIONI / PRESTAZIONI

Grids for CODICE and NUMERO

Grids for CODICE and NUMERO

DATA SPEDIZIONE / TIMBRO STRUTTURA EROGANTE

NUMERO PROGRESSIVO  
IMPORTI  
TICKET  
GALV. ORE CHIAM. ALTRO

IPZS - ROMA

ALL. N. 4



Presidio .....

Roma 29-12-2022

A richiesta dell'interessato e per gli usi consentiti, certifico che THOMAS LANNOZZA, da me in cura per una condizione depressiva, venè ricoverato in data 4-1-2023 presso le Neurologie dell'IRCCS Neuromed di Pozzilli (IS) per una patologia demielinizzante acuta di recente insorgenza e che richiede accertamenti e terapie in regime di ricovero specialistico.

In considerazione del quadro depressivo, che a causa della patologia neurologica si è aggravato, si reputa indicata la presenza dei genitori nel corso del periodo di ricovero ospedaliero.

In fede

Firma e Timbro

*Nicolò Falchi Delitala*

**Dott. Nicolò Falchi Delitala**  
**Psichiatra Psicoterapeuta**  
**SPDC Ospedale San Giovanni - Roma**  
**N. O. M. 29221**



12:25



2 messaggi  
**PRENOTAZIONE**



**Hotel Riggioni**

23/12/22

A: luciano iannotta >

*ALL. N. 5*

Salve,

confermata disponibilità di camere  
per il periodo richiesto.

Per ulteriori informazioni o per  
prenotare La invitiamo a contattare il  
numero 347/2567023.

Rimanendo a disposizione per ogni  
eventualità, si porgono cordiali saluti.

Monica

Hotel Riggioni

-----Original Message-----

From: luciano iannotta

[<mailto:lucianoiannotta71@gmail.com>]

Sent: giovedì 22 dicembre 2022  
11:55

To: [info@hotelriggioni.com](mailto:info@hotelriggioni.com)


Subject: PRENOTAZIONE




12:25



2 messaggi



In lucianoianotta71@gmail.com... 



**luciano iannotta**

22/12/22

A: info@hotelriggioni.com >

## PRENOTAZIONE

Buongiorno Signori,  
Io ho una base di ricovero alla  
Neuromed dall'3 all' 8 Gennaio  
2023, volevo chiedervi se avete  
disponibile una camera per questo  
periodo?

In attesa di un vostro riscontro vi  
ringrazio infinitamente per la vostra  
disponibilità.

Cordiali Saluti  
Luciano Iannotta





🔍 hotel riggioni pozzilli



Tutti Maps Immagini Notizie

# Hotel Riggioni



4,1 ★★★★★ (68)

Hotel · Aperto

- Panoramica**
- Prezzi
- Recensioni
- Posizione



CHIAMA



INDICAZIONI



CONDIVIDI



SITO WEB



Via Atinense, 17/19, 86077  
Pozzilli IS

ospedale IRCCS  
Neurologico



Pozzilli

Check-in

Check-out

lun 9 gen



mar 10 gen



2

Contatta la struttura per conoscere tariffe e disponibilità

AA



🔍 hotel riggioni pozzilli



ALL. N. 6

Gentilissimi signori della stampa,  
Mi chiamo FABIO ZAMBELLI,

ho appreso da alcuni vostri articoli che avete scritto circa il CASO IANNOTTA e delle sue assoluzioni recenti, immagino quindi che avrete aperto un'inchiesta.

Ho appreso anche da subito che per la mia posizione è stato coinvolto ed arrestato il figlio di Luciano, Thomas, un ragazzo giovanissimo, che in merito alla mia questione posso garantire che non ha fatto assolutamente nulla.

Vedendo tutto il comportamento degli organi inquirenti e giudiziari nei confronti di Iannotta e il figlio, la mia COSCIENZA mi porta a fare questa lettera aperta e vorrei esprimere pubblicamente le mie dichiarazioni in merito a questa vicenda che coinvolge me, circa il paventato sequestro di persona.

Vi sarei grato se pubblicaste questa mia dichiarazione integrale:

La truffa di cui è stato vittima il Sig. Luciano Iannotta, quest'ultimo è sempre stato pienamente convinto che l'abbia organizzata NATAN Altomare, così dopo tale accadimento presso la corte dei conti del 10.05.2018 giorno in cui per la prima volta conobbi Luciano Iannotta, da lì restammo in contatto gli dietti i miei numeri e da subito mi esternò che secondo lui aveva architettato tutto l'Altomare, perché lo aveva indotto in quella vicenda raccontando un mare di menzogne, dicendo che erano tutti suoi amici e conoscenti da almeno un decennio mentre un minuto dopo la truffa non conoscenza più nessuno.

Così mi disse che ero l'unico che poteva aiutarlo per scoprire la verità, perché lui delle forze dell'ordine non aveva nessuna fiducia.

Quindi circa l'asserito sequestro di persona del 14.05.2018, preciso che sono salito spontaneamente in macchina stando d'accordo con Iannotta perché anche io volevo assolutamente sapere come si erano svolti i fatti accaduti presso la corte dei conti, per dirigersi poi a Sonnino dove Iannotta aveva tutte le cartelline con i documenti del fantomatico appalto.

Giunti a Sonnino Iannotta iniziò la discussione per capire gli atteggiamenti di Altomare,

In relazione all'asserito scarrellamento della pistola sostenuto dagli organi inquirenti, posso garantire che non risponde assolutamente al vero, perché Iannotta aveva una innocua scaccia cani e tra l'altro a tamburo che non scarrella.

Ne io ne nessun altro è mai stato privato della libertà, eravamo nelle condizioni di andare via quando volevamo, era un piazzale aperto, ci recammo a Sonnino solamente perché come dicevo prima Iannotta aveva tutti i documenti che lui sosteneva prodotti falsamente da Altomare e volevamo valutare tutti gli aspetti.

A tal proposito voglio precisare ad alta voce, IN MERITO A QUANTO ASSERTITO DAGLI INQUIRENTI CHE LUCIANO IANNOTTA ABBA CHIESTO AL FIGLIO DI PORTARGLI UNA PISTOLA È ASSOLUTAMENTE FALSO, Luciano ha chiamato il figlio davanti a me per farsi portare la CARTELLA con tutti i documenti dietro ai capannoni, cosa che gli chiese anche poco prima quando arrivammo negli uffici, dall'ascolto integrale infatti dell'unica telefonata intercettata che hanno strumentalizzato per arrestare un ragazzo innocente di 25 anni, si rileva che il padre dice al figlio PORTAMELA A PAPÀ, Quest'ultima vicenda mi sta particolarmente a cuore perché anche io ho dei figli e non è giusto distruggere la vita a un ragazzo di 25 anni.

In prima battuta, da dopo gli arresti non riuscendo più a parlare con Iannotta mi costituì parte civile per il solo fatto che non sapevo se si doveva continuare ancora per far uscire fuori il coinvolgimento di Altomare nella truffa, ma non appena ho capito la situazione ho immediatamente ritirato la costituzione di parte civile.

Io sapevo benissimo che non c'era nessun SEQUESTRO DI PERSONA, questa affermazione cosa importantissima è avallata dal fatto che le SQUADRA MOBILE DI LATINA stando in ascolto con le intercettazioni sia telefoniche che ambientali, non solo non è intervenuta

Fabio Zambelli

durante la pseudo truffa presso la corte dei conti, la quale avrebbe potuto fare anche un'operazione importantissima presso la corte dei conti, e a questo punto credo si debba anche valutare se ci sia stata veramente o no la truffa, ma addirittura erano in ascolto in flagranza di reato durante un sequestro di persona armati e con spari in atto e NON INTERVIENI??? Così aspettavano il morto???

Chi ci dovrebbe credere che quello sia stato un sequestro di persona???

Poi dal 14.05.2018 al 16.09.2020 Giorno dell'arresto di Iannotta, quest'ultimo per quasi due anni e mezzo è stato lasciato libero di fare qualsiasi altra cosa, poi improvvisamente è diventato pericoloso?????

Solo i magistrati possono credere a questa storiella che continuano a proteggere i loro provvedimenti. La polizia sono certo che ben sapeva che era una messa in scena.

Quindi ben sapeva di non fidarsi di Iannotta.

Voglio precisare che tra l'altro nei due anni e mezzo detti prima tra maggio 2018 e settembre 2020, ho avuto modo di incontrarmi ~~colossale~~ con Luciano Iannotta per un caffè e sempre con estrema cordialità e tranquillità.

Voglio infine precisare che a conferma di quanto fino adesso narrato, c'è la circostanza che non sono mai stato chiamato dagli organi inquirenti per essere sentito in merito a questi fatti, né tantomeno indicato dai pubblici ministeri come teste, ~~qualche giorno fa il Pubblico Ministero ha detto che sono sentito dalla giustizia~~ ~~che non è vero quanto descritto in queste lettere e che questa è una verità non ufficiale.~~

Ero pronto a confermare tutto in aula di udienza perché a differenza degli inquirenti Iannotta mi ha inserito nella lista testimoni ma anche lì questo processo sembra non riesce a partire,

E gli accusatori sembrano non essere interessati alla verità circa questa vicenda.

QUINDI VEDENDO IL TRATTAMENTO CHE SI STA RISERVANDO A DELLE PERSONE INNOCENTI CHE ADDIRITTURA SONO STATE ANCHE TRUFFATE, LA MIA COSCIENZA MI HA PORTATO A RENDERE PUBBLICHE LE MIE DICHIARAZIONI.

[direttore@etrurianews.it](mailto:direttore@etrurianews.it)

[redazione@frosinonenews.eu](mailto:redazione@frosinonenews.eu)

[Cronache@ansa.it](mailto:Cronache@ansa.it)

Fabio Zambelli

Allegati:

- 1-Foto
- 2-Documento identità

Contatto mio Avvocato  
Avvocato MORONI MAURIZIO  
~~369 277 8993~~ 320-3138300

Cordiali Saluti  
Fabio Zambelli  
Telefono: 348.3819374

🕒 2 Gennaio 2023

Allumiere - Tidei (Iv): "Congratulazione al ricercatore senologo Franceschini"



Blog Giornale

ALL.N.7

CRONACA LATINA



## Latina – Caso Iannotta, parla Fabio Zambelli: “Non fui rapito e nemmeno minacciato con la pistola. E’ tutta una montatura”

By redazione online - 20 Dicembre 2022

Time to Read: **5 min** - 945 words



L'uomo ha scritto questa lettera nella speranza che venga fatta giustizia: "Se è vero che stavano ascoltando, perché non sono intervenuti per fermare Iannotta sapendolo armato?"

LATINA – *Riceviamo e pubblichiamo:* Mi chiamo **FABIO ZAMBELLI**, ho appreso da alcuni vostri articoli che avete scritto circa il **CASO IANNOTTA** e delle sue assoluzioni recenti, immagino quindi che avrete aperto un'inchiesta.

Ho appreso anche da subito che per la mia posizione è stato coinvolto ed arrestato il figlio di **Luciano, Thomas**, un ragazzo giovanissimo, che in merito alla mia questione posso garantire che non ha fatto assolutamente nulla.

Vedendo tutto il comportamento degli organi inquirenti e giudiziari nei confronti di **Iannotta** e il figlio, la mia **COSCIENZA** mi porta a fare questa lettera aperta e vorrei esprimere pubblicamente le mie dichiarazioni in merito a questa vicenda che coinvolge me, circa il paventato sequestro di persona.

Vi sarei grato se pubblicaste questa mia dichiarazione integrale:

La truffa di cui è stato vittima il Sig. **Luciano Iannotta**, quest'ultimo è sempre stato pienamente convinto che l'abbia organizzata **NATAN Altomare**, così dopo tale accadimento presso la Corte dei Conti del **10.05.2018** giorno in cui per la prima volta conobbi **Luciano Iannotta**, da lì restammo in contatto gli dietti i miei numeri e da subito mi esternò che secondo lui aveva architettato tutto l'**Altomare**, perché lo aveva indotto in quella vicenda raccontando un mare di menzogne, dicendo che erano tutti suoi amici e conoscenti da almeno un decennio mentre un minuto dopo la truffa non conoscenza più nessuno.

Così mi disse che ero l'unico che poteva aiutarlo per scoprire la verità, perché lui delle forze dell'ordine non aveva nessuna fiducia.

Quindi circa l'asserito sequestro di persona del **14.05.2018**, **preciso che sono salito spontaneamente in macchina stando d'accordo con Iannotta** perché anche io volevo assolutamente sapere come si erano svolti i fatti accaduti presso la Corte dei Conti, per dirigersi poi a Sonnino dove **Iannotta** aveva tutte le cartelline con i documenti del fantomatico appalto.


Giunti a Sonnino **Iannotta** iniziò la discussione per capire gli atteggiamenti di Altomare,

**In relazione all'asserito "scarrellamento" della pistola sostenuto dagli organi inquirenti, posso garantire che non risponde assolutamente al vero, perché Iannotta aveva una innocua scaccia cani e tra l'altro a tamburo che non scarrella.**

Né io né nessun altro è mai stato privato della libertà, eravamo nelle condizioni di andare via quando volevamo, era un piazzale aperto, ci recammo a Sonnino solamente perché come dicevo prima **Iannotta** aveva tutti i documenti che lui sosteneva prodotti falsamente da Altomare e volevamo valutare tutti gli aspetti.

A tal proposito voglio precisare ad alta voce, **IN MERITO A QUANTO ASSERTITO DAGLI INQUIRENTI CHE LUCIANO IANNOTTA ABBIA CHIESTO AL FIGLIO DI PORTARGLI UNA PISTOLA È ASSOLUTAMENTE FALSO**, Luciano ha chiamato il figlio davanti a me per farsi portare la **CARTELLA** con tutti i documenti dietro ai capannoni, cosa che gli chiese anche poco prima quando arrivammo negli uffici, dall'ascolto integrale infatti dell'unica telefonata intercettata che hanno strumentalizzato per arrestare un ragazzo innocente di 25 anni, si rileva che il padre dice al figlio **"PORTAMELA"**.

Ecco la telefonata incriminata:



00:00

00:19

Quest'ultima vicenda mi sta particolarmente a cuore perché anche io ho dei figli e non è giusto distruggere la vita a un ragazzo di 25 anni.



In prima battuta, da dopo gli arresti non riuscendo più a parlare con **Iannotta** mi costituì parte civile per il solo fatto che non sapevo se si doveva continuare ancora per far uscire fuori il coinvolgimento di **Altomare** nella truffa, ma non appena ho capito la situazione ho immediatamente ritirato la costituzione di parte civile.

Io sapevo benissimo che non c'era nessun **SEQUESTRO DI PERSONA**, questa affermazione cosa importantissima è avallata dal fatto che le **SQUADRA MOBILE DI LATINA** stando in ascolto con le intercettazioni sia telefoniche che ambientali, non solo non è intervenuta durante la pseudo truffa presso la Corte dei Conti, la quale avrebbe potuto fare anche un'operazione importantissima presso la Corte dei Conti, e a questo punto credo si debba anche valutare se ci sia stata veramente o no la truffa, ma addirittura erano in ascolto in flagranza di reato durante un sequestro di persona armati e con spari in atto e **NON INTERVIENI?** Così aspettavano il morto?

Chi ci dovrebbe credere che quello sia stato un sequestro di persona?

Poi dal **14.05.2018** al **16.09.2020** giorno dell'arresto di **Iannotta**, quest'ultimo per quasi due anni e mezzo è stato lasciato libero di fare qualsiasi altra cosa, poi improvvisamente è diventato pericoloso?

Solo i magistrati possono credere a questa storiella che continuano a proteggere i loro provvedimenti.

La polizia sono certo che ben sapeva che era una messa in scena. Quindi ben sapeva di non fidarsi di loro **Iannotta**.

Voglio precisare che tra l'altro nei due anni e mezzo detti prima tra **maggio 2018** e **settembre 2020**, ho avuto modo di incontrarmi con **Luciano Iannotta** per un caffè e sempre con estrema cordialità e tranquillità.

Voglio infine precisare che a conferma di quanto fino adesso narrato, c'è la circostanza che non sono mai stato chiamato dagli organi inquirenti per essere sentito in merito a questi fatti, né tantomeno indicato dai pubblici ministeri come teste.

Ero pronto a confermare tutto in aula di udienza perché a differenza degli inquirenti **Iannotta** mi ha inserito nella lista testi ma anche lì questo processo

sembra non riesce a partire.

E gli accusatori sembrano non essere interessati alla verità circa questa vicenda.

**QUINDI VEDENDO IL TRATTAMENTO CHE SI STA RISERVANDO A DELLE PERSONE INNOCENTI CHE ADDIRITTURA SONO STATE ANCHE TRUFFATE, LA MIA COSCIENZA MI HA PORTATO A RENDERE PUBBLICHE LE MIE DICHIARAZIONI.**

direttore@etrurianews.it

redazione@frosinonenews.eu

cronache@ansa.it

Allegati:

1-Foto

2-Documento identità

Contatto mio Avvocato

Avvocato MAURIZIO MORONI

Cordiali Saluti

Fabio Zambelli

Previous

Civitavecchia – Palombo ( Fd'I): "In maggioranza solo a condizione che..."

Next

Terni – Acquista "Gratta e Vinci" in un noto bar cittadino e torna a casa con  
500mila euro

ALL. N° 8

Alla C.A. del Direttore della testata Etruria News  
e-mail: direttore@etrurianews.it

Egregio Direttore della testata giornalistica ETRURIA NEWS

Ho appreso da qualche giorno che avete pubblicato un articolo per la vicenda IANNOTTA di un aspetto che riguarda anche la mia persona nel processo Dirty Glass.

Visto che non sono mai chiamato, nè interrogato e neanche la squadra mobile di Latina mi ha indicato come testimone in questo processo, quindi mi sembra di capire che a nessuno interessa la mia deposizione, a distanza di quasi 5 anni vedo che questa vicenda è ancora viva per accusare persone di alcune cose che non sono mai accadute.

Volevo pertanto anche io chiarire la vicenda circa la mia posizione relativa ai fatti avvenuti il 14 Maggio 2018: io PIERPAOLO TOMAINO posso confermare quanto già pubblicato a mezzo stampa dal Sig. FABIO ZAMBELLI, anche io sono salito in macchina di Iannotta di mia spontanea volontà recandoci alla ricerca di questi fantomatici truffatori, una volta giunti agli indirizzi che disponevamo, ci siamo resi conto che anch'essi erano falsi, quindi siamo andati a Sonnino dove Iannotta aveva tutta la documentazione del fantomatico appalto, per cercare di capire cosa sia accaduto, anche perché io in data 10 Maggio 2018 giorno in cui sono avvenuto i fatti, ero in vacanza a Costa Del Goro, non mi trovavo in Italia ma bensì in Spagna, quindi non ho mai visto Iannotta.

Ricordo bene che Iannotta mi ha chiamato in un momento del processo, in quanto mi disse Luciano per un paio di anni, e che Iannotta conosceva bene tutti da anni, dai tempi in cui Iannotta era presidente della Altomare, Iannotta era beninteso un presidente ma non aveva mai incontrato presso la Corte del Comune di Altomare, questa cosa lui (Luciano) non se la poteva spiegare, Iannotta aveva lasciato fare tutto ad Altomare.

Alla fine Luciano Iannotta mi disse che Iannotta non conosceva più nessuno, l'Altomare non conosceva più nessuno.

Quindi come già dicevo prima, io e Iannotta siamo andati a Sonnino, quando sono sceso dall'auto di Iannotta, Iannotta che ha fatto riflettere Iannotta che era pieno di soldi, che non siamo mai stati sequestrati, era uno spaurito, che non sono mai stato minacciato con nessuna arma.

Avendo anche appreso del coinvolgimento di Iannotta, a differenza di quanto asserito dalla Squadra Mobile, solamente una CARTELLINA enorme piena di documenti. Preciso che a Sonnino non siamo stati più di tre ore, Iannotta animata, ci ha riaccompagnato alla Stazione di Sonnino, si evince anche dalle intercettazioni sono andati a Sonnino tranquilla.

Preciso che per questa vicenda non ho mai fatto nulla con la Polizia, né dalla Procura.

In fede.

🕒 2 Gennaio 2023

Viterbo – Fdl: "Il bilancio di fine anno dimostra l'inadeguatezza della giunta Frontini"



Blog Giornale

ALL.N.9

CRONACA LATINA

0  
▼

## Latina – Caso Iannotta (Dirty Glass), intervieni Pierpaolo Tomaino: “Sulla vicenda Altomare, mai ascoltato dagli inquirenti”

By redazione online - 27 Dicembre 2022

Time to Read: **3 min** - 647 words




**“Io non sono stato rapito, minacciato con un’arma né tantomeno ho sporto mai denuncia nei confronti di qualcuno”**

*LATINA – Riceviamo e pubblichiamo la lettera firmata da Pierpaolo Tomaino sulla vicenda che ancora oggi costringe Luciano Iannotta ad una misura restrittiva della libertà personale. Una vicenda che appare sempre più ingarbugliata e ricca di colpi di scena.*

*Una matassa non facile da districare sia per la magistratura che per i legali dei diretti interessati: “Egregio direttore della testata giornalistica Etruria News. Ho appreso da qualche giorno che avete pubblicato un articolo per la vicenda IANNOTTA di un aspetto che riguarda anche la mia persona nel processo Dirty Glass.*

Visto che non sono mai chiamato, né interrogato e neanche la Squadra Mobile di Latina mi ha indicato come testimone in questo processo, quindi mi sembra di capire che a nessuno interessa la mia deposizione, a distanza di quasi 5 anni vedo che questa vicenda è ancora viva per accusare persone di alcune cose che non sono mai accadute.



## Latina – Caso Iannotta, parla Fabio Zambelli: "Non fui rapito e nemmeno minacciato con la pistola. E' tutta una montatura"

L'uomo ha scritto questa lettera nella speranza che venga fatta giustizia: "Se è vero che stavano ascoltando, perché non sono intervenuti per fermare Iannotta sapendolo ... Leggi tutto

**Etruria** EtruriaNews

0

Volevo pertanto anche io chiarire la vicenda circa la mia posizione relativa ai fatti avvenuti il 14 maggio 2018: io Pierpaolo Tomaino posso confermare quanto già pubblicato a mezzo stampa dal signor Fabio Zambelli, anche io sono salito in macchina di Iannotta di mia spontanea volontà recandoci alla ricerca di questi fantomatici truffatori, una volta giunti agli indirizzi che disponevamo, ci siamo resi conto che anch'essi erano falsi, quindi siamo andati a Sonnino dove Iannotta aveva tutta la documentazione del fantomatico appalto, per cercare di capire tutti insieme, cosa sia accaduto, anche perché io in data 10 maggio 2018, giorno in cui sarebbe avvenuta questa vicenda presso la Corte dei Conti, non mi trovavo in Italia ma bensì in Spagna, quindi ero totalmente ignaro dell'accaduto.

Ricordo bene che Iannotta ci chiese di recarci a Sonnino perché voleva capire cosa era successo, in quanto mi disse Luciano personalmente che Altomare (nella foto) aveva gestito tutto lui, dicendoci che conosceva bene tutti da anni, dai tempi in cui lui era nelle segreterie politiche e gli disse anche che conosceva

perfettamente un presidente ma non sapeva quale, che il giorno 10 maggio 2018 famoso lo avrebbe dovuto anche incontrare presso la Corte dei Conti, il quale lo pressava per far concludere questo affare, e purtroppo di questa cosa lui (Luciano) non se ne era proprio occupato perché aveva molto da fare nell'impresa quindi aveva lasciato fare tutto ad Altomare, fidandosi.

Alla fine Luciano Iannotta mi disse che non appena venuto a conoscenza della truffa, magicamente l'Altomare non conosceva più nessuno, giustificandosi solamente che aveva millantato.

Quindi come dicevo già prima, oltre ad essere salito volontariamente in macchina, una volta giunti a Sonnino, quando sono sceso dall'auto di Altomare la prima cosa che ha fatto mi ha preso a schiaffi, cosa che ha fatto riflettere Iannotta che era pienamente coinvolto nella vicenda, inoltre VOGLIO PRECISARE che non siamo mai stati sequestrati, era uno spazio aperto e potevamo andare via quando volevamo e io non sono mai stato minacciato da nessuna arma.

Avendo anche appreso del coinvolgimento del figlio di Luciano, Thomas Iannotta in questa vicenda, a differenza di quanto asserito dalla Squadra Mobile, il ragazzo non ha mai portato nessuna arma ma solamente una CARTELLINA enorme piena di documenti di questo fantomatico appalto.

Preciso che a Sonnino non siamo stati più di un'ora circa e Iannotta Luciano dopo la discussione anche se animata, ci ha riaccompagnato alla stazione dei treni per andare a Roma, io una volta giunto a Roma come si evince anche dalle intercettazioni sono andato con degli amici in un locale a passare una serata tranquilla. Preciso che per questa vicenda non ho mai fatto nessuna querela, non sono mai stato chiamato dalla Polizia, né dalla Procura.

In fede

Pierpaolo Tomaino"

ALL. N. 11



TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Sezione penale

Il Tribunale di Latina, I Collegio Penale, composto dai magistrati:

dott. Gian Luca SOANA                      Presidente, estensore  
dott. Fabio VELARDI                         Giudice  
dott.ssa Francesca COCULO                Giudice

alla pubblica udienza del **26 ottobre del 2022** ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

- 1. TRULLI Alessia** nata a Terracina il 16.12.1972 residente a Sonnino Contrada Vallerotta n. 13

LIBERA ASSENTE

Difeso di fiducia dagli Avvocati Renato Archidiacono e Silvia Siciliano del Foro di Latina (nomina del 19.3.2013)

- 2. IANOTTA Luciano** nato a Terracina il 18.8.1971 residente a Sonnino in c/da Madonnelle n. 12/a

LIBERO NON COMPARSO

PRESENTE IN PRECEDENTE UDIENZA

Difeso di fiducia dall'Avvocato Renato Archidiacono del Foro di Latina (nomina confermata all'udienza del 22.2.2019)

**IMPUTATI**

(come da foglio che segue)

Conclusioni:

- Pubblico Ministero, dott. Giancristofaro: n.d.p. per prescrizione per il capo b); condanna per il capo a) a tre anni di reclusione per il capo b).
- Difesa degli imputati, Avvocato Siciliano, per entrambi, in sostituzione per Iannotta dell'Avvocato Archidiacono: assoluzione per il capo a); si associa al PM per il capo a)

N. 1737/2015 RG Trib.

Nr. 9853/2012 RGNR

N. 6497/2012 RG GIP

N. 2840/2022 Sentenza

R. Es. ....

Proc. Rep.

Camp. penale N. ....

Redatta scheda il .....

SENTENZA

Depositata in data 21.11.2022

V° PG 21.11.2022

Comunicata al PG

data di irrevocabilità



## INDAGATI

8  
Dagli artt. 110 c.p., 216, 1° comma, n. 1 e 223 del R. D. n. 267/1942, perché, in concorso tra loro e più specificamente TRULLI Alessia nella qualità di amministratore, IANNOTTI Luciano nella qualità di amministratore di fatto della Industriale Pontina srl, dichiarata fallita dal Tribunale di Latina in data 10.06.2010, occultavano e, comunque, distraevano i beni di tale società e in particolare numerosi veicoli detenuti in forza di contratti di leasing, tra cui un trattore stradale, un escavatore cingolato, quattro semirimorchi, un rullo, un impianto di frantumazione e tre carri ponte e un Iveco Trakker concessi in leasing, nonché due semirimorchi, quattro autocarri e un Iveco Magirus di proprietà.  
in Latina, sentenza di fallimento del 10.06.2010

Del reato p. e p. dagli artt. 110, 646 e 61 n. 11 c.p., perché, in concorso tra loro e più specificamente TRULLI Alessia nella qualità di amministratore, IANNOTTI Luciano nella qualità di amministratore di fatto della Industriale Pontina srl, abusando della detenzione di veicoli in virtù di quattro contratti di leasing stipulati con la Unicredit Leasing spa, si appropriavano di un trattore stradale, un escavatore cingolato e due semirimorchi concessi loro in leasing dalla predetta Unicredit Leasing spa.  
in Latina, acc. Il 05.10.2012

C

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

A seguito di decreto di rinvio a giudizio del 8.7.2015 si è proceduto nei confronti degli odierni imputati per vederli rispondere dei delitti loro ascritti in epigrafe.

All'udienza del:

- 15.6.2015 e del 16.11.2016 si è proceduto a rinvio per omessa notifica del decreto di rinvio a giudizio alla Trulli;
- 12.7.2017, dichiarata l'assenza degli imputati e costituitasi parte civile la curatela del fallimento, è stato aperto il dibattimento ed ammesse le prove richieste;
- 16.5.2018 sono stati sentiti i testi del PM Raffaella Longobardi (curatrice del fallimento), Enzo Gambararo (consulente del PM) e Saronno Giovanni della Guardia di Finanza;
- 22.2.2019, presente Iannotta, è stato sentito il teste del PM Gabriele Farinelli Pravettoni;
- 11.12.2019 è stata rinviata per impedimento dello Iannotta, con sospensione dei termini di prescrizione per 60 giorni;
- 10.6.2020 è stata rinviata di ufficio in attuazione delle norme e del decreto del Presidente del Tribunale in materia di emergenza epidemiologica;
- 25.10.2020 è stata rinviata per assenza dei testi della difesa citati, con successiva sanzione irrogata da parte del Collegio;
- 27.10.2021 si è proceduto ad esame imputato Iannotta, con rinvio per citazione del teste della difesa;
- 26.1.2022 si è disposto l'accompagnamento coattivo del teste della difesa nuovamente citato e non comparso;
- 22.6.2022 è stata sentito il teste della difesa (Valentino Marcheggiani) per, poi, rinviarsi per la discussione.

All'odierna udienza del 26 ottobre del 2022, in assenza di ulteriori richieste, sono state confermate le ordinanze già emesse, dichiarata chiusa l'istruttoria, dati per letti gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento per, poi, le parti rassegnare le proprie conclusioni come sopra riferite; la parte civile non ha concluso in quanto assente da diverse udienze.

All'esito della Camera di Consiglio, il Collegio ha dato lettura del dispositivo che segue con motivazione riservata nel termine di 60 giorni.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Ritiene il Collegio che sulla base delle emergenze probatorie acquisite deve emettersi nei confronti dei due imputati una sentenza di assoluzione per tutti i delitti ascritti in quanto è insufficiente e contraddittoria la prova che Iannotta li abbia commessi e per la Trulli che i fatti costituiscano reato.

1. Dalle dichiarazioni rese dalla curatrice Maria Raffaella Lombardi, dalla relazione dalla stessa redatta ex art. 33 L.F. e dalla sentenza di fallimento emerge che la società INDUSTRIALE PONTINIA S.R.L.:

- aveva quale oggetto sociale la commercializzazione all'ingrosso di prodotti inerti (misto cava-breccia-pozzolana) e di altri materiali da costruzione, oltre a quella di trasporto per conto terzi;

- ha avuto quali soci Pennacchia Luciano e la Merchant Company s.a.s. di Trulli Alessia & C.;
- ha avuto dalla costituzione e fino al fallimento quale amministratrice unica Alessia Trulli;
- con sentenza n. 41 del 10.6.2010 è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Latina, con nomina della dott.ssa Lombardi quale curatrice fallimentare (in atti).

In questo contesto e per quel che qui interessa la curatrice - che poi è stata sostituita da gennaio del 2018 dal dott. Roccato - ha riferito che, all'inizio della sua attività ed anche a seguito delle insinuazioni nel fallimento, verificava che vi erano una serie di mezzi che la società aveva acquisito a seguito della conclusione di contratti di leasing e che non erano stati consegnati alla curatela e/o restituiti alla società di leasing che li aveva forniti. In particolare, si trattava di quelli indicati al capo A) di imputazione, oltre ad altri che, poi, erano stati, successivamente, recuperati; beni di cui la società di leasing, una volta intervenuto il fallimento, aveva chiesto la restituzione alla Trulli (cfr. anche deposizione, quale rappresentante della Unicredit Leasing, di Gabriele Pravettoni Farinelli).

Chieste spiegazioni alla Trulli in ordine a questi beni, quest'ultima riferiva alla curatrice che si trattava di mezzi che si trovavano in Romania dove la società aveva uno stabilimento per la produzione degli inerti. Subito dopo, la Trulli, senza alcuna autorizzazione da parte della curatela, fece rientrare alcuni di questi mezzi che vennero restituiti, non venendo invece recuperati un escavatore Hitachi modello ZX4012, un semirimorchio Pellicano targato AC60225 ed due trattori stradali targati CK392CC e CK292CC.

Per quanto riguarda la figura di Luciano Iannotta la curatrice ha riferito che lo stesso nella società fallita svolgeva, formalmente, le mansioni di responsabile tecnico e che il medesimo ha, sempre, accompagnato la Trulli alle convocazioni presso di lei e che, in quelle occasioni, spesso era lui a fornire le informazioni da lei richieste anche con riferimento all'inventario da effettuare: elementi che l'hanno indotta a valutarlo quale amministratore di fatto della società.

Luciano Iannotta, sentito durante il dibattimento, ha negato la sua funzione di amministratore di fatto della società, evidenziando come sia stata rigettata una azione di responsabilità nei suoi confronti attivata presso il Tribunale di Roma; lo stesso ha aggiunto che la società, di cui era responsabile tecnico, aveva uno stabilimento in Romania - ove la società provvedeva ad estrarre il materiale inerte - e che al momento dell'inventario lui e la Trulli fecero presente alla curatrice che loro avrebbero provveduto a far rientrare i beni dalla Romania ma che quest'ultima gli intimò di non toccare nulla non essendo a ciò stati autorizzati.

In ultimo è stato sentito Valentino Marcheggiani il quale ha riferito: di essere stato dipendente della società fallita quale autista; che i mezzi di cui si tratta sono stati, a suo tempo, da lui trasportati in Romania dove c'era una cava estrattiva della società; che lui dopo il fallimento era andato, su

disposizione di qualcuno della società, a ritirare i mezzi, ma che, poi, ivi giunto, gli era stato detto di non riportarli in Italia in quanto la curatrice aveva detto che era sua competenza dare un tale ordine; che lui aveva fatto, circa quattro anni fa, le foto depositate dalla difesa dei mezzi che si trovavano ancora in Romania.

In atti è stata depositata la sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese, n. 22599 del 6.11.2018, ove, nel rigettarsi l'azione di responsabilità intrapresa dalla curatela nei confronti della Trulli e dello Iannotta, si è indicata anche l'assenza di prova in ordine allo svolgimento da parte dello Iannotta delle funzioni di amministratore di fatto.

2. Tanto premesso, il Collegio osserva, innanzitutto, che il delitto contestato al capo B) deve valutarsi come assorbito in quello di cui al capo A), tenuto conto che:

- *il reato di bancarotta fraudolenta integra una figura di reato complesso ex art. 84 cod. pen. rispetto a quello di appropriazione indebita, con assorbimento di quest'ultimo in quello di bancarotta, sicché gli stessi fatti, già contestati ex art. 646 cod. pen., possono essere ricondotti, dopo la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, alla fattispecie di bancarotta (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2295 del 3.7.2015/20.1.2016);*

- nel caso in esame, peraltro, la mancata restituzione dei beni è avvenuta dopo la sentenza dichiarativa del fallimento quando la società di leasing, proprio a seguito di detta sentenza, ha valutato come risolti i contratti di leasing, chiedendo alla Trulli la restituzione dei mezzi (cfr. anche deposizione, quale rappresentante della Unicredit Leasing, di Gabriele Pravettoni Farinelli).

3. Per quanto riguarda Iannotta Luciano il Collegio ritiene che non vi è prova sufficiente che questi svolgesse le mansioni di amministratore di fatto della società poi fallita.

Al riguardo, la Suprema Corte, con orientamento consolidato, indica che la qualifica di amministratore di fatto richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4865 del 25/11/2021 Ud. - dep. 10/02/2022).

Nel caso in esame, come già osservato dal Tribunale di Roma, sezione specializzata delle imprese - che ha, di fatto, valutato lo stesso materiale probatorio (tra l'altro le relazioni della curatela e la consulenza del PM) presente in questo processo - dall'istruttoria non è emerso, con la certezza richiesta per una condanna, che lo Iannotta abbia svolto, durante l'attività dell'impresa, quelle mansioni direttive, sopra richiamate, necessarie per la presenza di un amministratore di fatto.

Al riguardo, infatti, non può valutarsi come sufficiente e decisivo quanto riferito dalla curatrice allorché ha evidenziato che Iannotta ha accompagnato la Trulli ad ogni incontro con lei, dando un contributo fondamentale alla redazione dell'inventario; infatti, trattasi di attività che

appare compatibile con il ruolo di responsabile tecnico che questi svolgeva in detta società e, comunque, non indice dello svolgimento di funzioni direttive per come delineate dalla giurisprudenza. In vero, per accertare lo svolgimento di fatto delle funzioni di amministratore sarebbe stato necessario un approfondimento investigativo diretto a verificare - ad esempio sentendo chi lavorava all'interno dell'azienda e/o chi con essa aveva rapporti sia quale fornitore che quale cliente - se effettivamente il reale gestore della società fosse stato lo Iannotta e non la Trulli; accertamenti non emersi in dibattimento.

Pertanto, nei confronti di Iannotta deve emettersi una sentenza di assoluzione essendo insufficiente la prova che abbia commesso il fatto.

4. Per quanto riguarda la Trulli il Collegio ritiene che non sia sufficiente la prova della sua volontà di sottrarre quei beni alla curatela.

In vero, la Trulli ha, subito, indicato alla curatrice la presenza di quei beni in Romania e la sua disponibilità a farli rientrare in Italia, tanto che, poi, uno di questi è stato riportato nel nostro Paese e restituito.

In tale ambito, durante il dibattimento è emerso che gli altri beni non sono stati riportati in Italia in quanto la curatrice ha fatto presente alla Trulli che non era nei poteri di quest'ultima effettuare un tale recupero; il tutto come risulta non solo da quanto riferito dall'imputato Iannotta e dal teste Marcheggiani ma anche da quanto dichiarato dalla curatrice allorché ha evidenziato di aver rimarcato alla Trulli che non era nei poteri della Trulli di far rientrare i mezzi, essendo questi oramai, formalmente, della curatela; affermazione che ha indotto la Trulli a bloccare il Marcheggiani che si era recato in Romania per riportare i mezzi.

Né da alcun atto emerge che la curatrice - dopo aver affermato che il rientro doveva avvenire su sua disposizione - si sia attivata per far giungere i mezzi in Italia, come avrebbe potuto fare ordinando, formalmente ed in modo specifico, alla Trulli, di procedere a questo rientro.

Sulla base di questi elementi non vi è la dimostrazione che la mancata restituzione dei beni indicati alla curatela sia frutto della volontà della Trulli di sottrarli ai creditori sociali.

La motivazione è stata redatta, ex art. 544 c.p.p. nel termine indicato nel dispositivo tenuto conto della complessità degli atti da esaminare e della contestuale presenza di altri provvedimenti da motivare.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 530, comma 2, c.p.p.


Assorbito il delitto di cui al capo b) in quello di cui al capo a) Assolve IANNOTTA Luciano dalle imputazioni lui ascritte per non aver commesso il fatto e TRULLI Alessia dalle imputazioni lei ascritte perché il fatto non costituisce reato.

Indica in 60 giorni il termine per il deposito della motivazione.

Latina, 26 ottobre del 2022

**IL PRESIDENTE ESTENSORE**

**Dott. Gian Luca SOANA**



pag. 5

ALL. N. 12

N. 12262/14 R.G. n.r.	N. <u>569/21</u> REG.SENT.
N. 1022/21 R.G.	data sentenza <u>2/3/2021</u>
N. _____ R.Esec.	data deposito <u>2/3/2021</u>
N. _____ Campione Penale	data irrevocab. _____
	redatta scheda _____



## TRIBUNALE DI LATINA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

nella persona del Giudice dott. Giuseppe Molfese, alla pubblica udienza del giorno 2 marzo 2021, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

### SENTENZA

nella causa penale contro:

- 1) COSENTINO VINCENZO, nato il 21.03.1959 a Scordia, difeso di fiducia dall'avv. Pierluigi Angeloni;

libero- assente

## IMPUTATO

Del reato di cui al foglio allegato (capo 9).

*Numero del  
capo di imputazione  
catturato in data  
odierna.  
latina 12.03.2021  
P. JUDIC*

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con istanza tempestivamente formulata, il procuratore speciale dell'indagato chiedeva l'applicazione pena ex art. 444 e ss c.p.p., previo riconoscimento della continuazione tra la condotta oggetto di questo procedimento e quella già giudicata con sentenza n.1401 del 28.11.2019 –Tribunale di Latina (irrevocabile- Acquisita agli atti);


In data odierna, ammessa la costituzione di parte civile (curatela fallimentare), il Pubblico Ministero si riportava al consenso prestato, riportandosi alla richiesta di patteggiamento.

Si osserva che non sussistono i presupposti per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, atteso che emerge prova dei fatti contestati, sulla base degli atti di indagine compiuti (accertamenti p.g.- relazione curatore- sentenza di fallimento- consulenza tecnica);

Che, altresì, la condotta come prospettata dalle parti va ricondotta nella fattispecie di cui all'imputazione con possibilità di ritenere la più favorevole disciplina dell'art. 81 co.2 c.p.(considerato il breve arco temporale e la natura delle violazioni);

Ritenuto che pare congruo l'aumento di pena di mesi otto di reclusione (mesi dodici, ridotti per la scelta del rito);

Considerata più grave la fattispecie giudicata con sentenza n.1401 del 28.11.2019 –Tribunale di Latina, aumentata di mesi otto di reclusione (pena patteggiata per l'odierno procedimento), deve individuarsi la pena



finale anni due e mesi due mesi di reclusione.

Da ultimo, la sanzione irrogata e la ritenuta continuazione con le condotte giudicate con sentenza n.1401 del 28.11.2019 –Tribunale di Latina impongono la revoca della sospensione condizionale inizialmente concessa.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 444 ss. c.p.p., applica, su concorde richiesta delle parti, a COSENTINO VINCENZO, ritenuta la continuazione con la condotta giudicata con sentenza n.1401 del 28.11.2019 –Tribunale di Latina (irrevocabile- Acquisita agli atti) e operata la riduzione per la scelta del rito, la pena di mesi otto di reclusione.

Ritenuto più grave il reato di cui al procedimento definito con sentenza n. **1401 del 28.11.2019 –Tribunale di Latina** (anni uno e mesi sei di reclusione), ritenuta la continuazione con la condotta di cui al capo di imputazione, ridetermina la pena finale in anni due, mesi due di reclusione.

Visti gli artt. 163-164 c.p., dispone la revoca della sospensione condizionale della pena come inizialmente concessa.

Visti gli artt.538 e ss. c.p.p. condanna COSENTINO VINCENZO alla rifusione delle spese di costituzione e difesa (curatela fallimentare-Ferrocem Prefabbricati s.r.l) che liquida in complessivi euro 700,00 per onorari, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello Stato antistatario (curatela ammessa al gratuito patrocinio per incapacienza della procedura).

Motivazione contestuale.

Latina, 2 marzo 2021

DEPOSITATO IN UDIENZA

A 2/3/2021

DA GUP Molise

ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Dott. Fabio D'ANNEO  
*Fabio D'Anneo*

3

  
Il G.U.P.  
Il Giudice per le indagini preliminari  
Dott. Giuseppe MOLFESE



5. del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 223 in relazione all'art. 216 comma 1 n. 3, 219 comma 2 n. 1 e 223 comma 1 R.D. 267/1942 perché agendo nelle qualità di seguito indicate:

*COSENTINO Vincenzo, socio della "FERROCEM PREFABBRICATI S.r.l.";*

*LEPORE Miro, Amministratore Unico della "FERROCEM PREFABBRICATI S.r.l.", in carica dal 29/07/2013 sino alla data del fallimento;*

*LANNOTTA Luciano e FONTENOVA Paolo Amministratori di fatto della "FERROCEM PREFABBRICATI S.r.l.", dichiarata fallita con Sentenza del Tribunale di Latina n. 17/14 del 06.02.2014;*

in concorso fra loro effettuavano pagamenti preferenziali in relazione alla somma di € 85.000,00 pari al corrispettivo netto della cessione delle quote di partecipazione della FERROCEM PREFABBRICATI S.r.l. in "ABESCA EUROPE S.r.l." pari complessivamente ad € 142.028,80.

In particolare, il COSENTINO Vincenzo, in virtù di procura conferitagli dall'amministratore unico LEPORE Miro, incassava il corrispettivo netto della cessione senza riversarlo nelle casse sociali ed assumendo l'avvenuta compensazione con presunti crediti personali non giustificati.

Con l'aggravante di avere commesso più fatti tra quelli previsti dall'art. 216 Legge Fallimentare

In Latina il 06.02.2014 (data della dichiarazione di fallimento)



ALL. N. 13

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI LATINA

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                 |                |                   |
|--------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>CERASOLI</b> | <b>GUIDO</b>   | <b>Presidente</b> |
| <input type="checkbox"/> | <b>MAIO</b>     | <b>IGINA</b>   | <b>Relatore</b>   |
| <input type="checkbox"/> | <b>PEZZILLI</b> | <b>BARBARA</b> | <b>Giudice</b>    |
| <input type="checkbox"/> |                 |                |                   |
| <input type="checkbox"/> |                 |                |                   |
| <input type="checkbox"/> |                 |                |                   |
| <input type="checkbox"/> |                 |                |                   |

ha emesso la seguente

SENTENZA

1000

- sul ricorso n. 323/2016  
depositato il 19/02/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TKF031400265 IVA-ALTRO 2012  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LATINA

proposto dal ricorrente:  
ANTARES CORPORATION GROUP S.P.A..  
VIA A COSTA 8 04100 LATINA LT

difeso da:  
CASTELLANO GIANFRANCO  
VIA AMASENO 36 04100 LATINA LT

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 323/2016

UDIENZA DEL

11/04/2017 ore 09:30

N°

563/06/17

PRONUNCIATA IL:

11/04/2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

09/05/2017

Il Segretario

Candilla

## FATTO

Con ricorso iscritto al n.323/2016/RG, la società Antares Corporation Group SpA, con sede in Latina, ha impugnato l'avviso di accertamento TKF031400265/2015, riguardante le IIDD e l'IVA anno 2012, emesso dall'Agenzia delle entrate, a seguito di verifica fiscale condotta dalla Guardia di finanza.

Nell'atto impugnato, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che la fattura n. 106 del 30.6.2012, emessa dalla Ferrocem Prefabbricati srl per la cessione di "materiale prodotto e giacente presso stabilimento" fosse relativa ad un'operazione oggettivamente inesistente. Il relativo importo, pari ad euro 846.300,00, era stato recuperato a tassazione come reddito imponibile in capo all'Antares; era stata altresì recuperata l'IVA per euro 177.723,00, nonché erano state applicate le sanzioni amministrative in ordine alle violazioni riscontrate.

La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento eccependo, in primo luogo, che i verificatori e con essi l'Agenzia delle entrate avessero errato ritenendo i plinti oggetto della fattura plinti di fondazione, mentre si trattava di plinti di recinzione. I verificatori avevano, pertanto, riportato la fattura del 2012 alle attività svolte dall'Antares quale sub-appaltatrice della Ferrocem Prefabbricati srl negli anni 2009/2011, anni nei quali erano stati realizzati due capannoni per la committente Ferro Presagomato srl, mentre i lavori a cui si riferivano i materiali acquistati nel 2012 erano relativi alla recinzione dell'area in cui si trovavano i capannoni.

Allegava a sostegno della propria posizione un contratto di subappalto stipulato tra la Ferrocem Prefabbricati e l'Antares in data 31.1.2011 e le fatture emesse dall'Antares a carico della Ferrocem Prefabbricati a titolo di I SAL e di II SAL nel 2012, nonché perizia redatta nel 2014 dal geometra Gasbarrone contenente descrizione dei lavori svolti dalla ricorrente presso la Ferro Presagomato srl, ivi inclusi i lavori di recinzione.

In secondo luogo, la ricorrente riteneva l'accertamento illegittimo perché pur avendo rappresentato tali circostanze e documentazione all'Agenzia a seguito della ricezione del PVC, l'Agenzia non ne aveva tenuto conto nell'avviso di accertamento, con violazione l'art.12 comma 7 della legge n.212/2000.

Con il terzo motivo di ricorso, l'istante eccepeva la violazione dell'art.42 del dpr n.600/1973, per difetto di delega del funzionario che aveva sottoscritto l'atto, ovvero per carenza della qualità dirigenziale in capo al soggetto che aveva firmato l'atto e al soggetto delegante.

Con l'ultimo motivo di ricorso, ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni.

In data 11 maggio 2016 si costituiva l'Agenzia delle entrate che, con articolata memoria, controdeduceva a tutti i motivi di ricorso, concludendo per il rigetto.

Nella camera di consiglio del 24 maggio 2016, veniva accolta l'istanza di sospensione.

All'udienza dell'11.4.2017, la causa veniva posta in decisione.

## DIRITTO

1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, si osserva che, nella fattispecie controversa, l'Agenzia reputa come oggettivamente inesistente la cessione di materiale da costruzione di cui alla fattura

n.106/2012, non perché non vi sarebbe stata alcuna cessione, ma in quanto la stessa sarebbe relativa a materiale acquistato dall'Antares in anni precedenti e utilizzato per i lavori effettuati quale subappaltatrice della Ferrocem Prefabbricati negli anni dal 2009 al 2011. L'Agenzia, infatti, non contesta quanto attestato dalla perizia di parte circa l'effettuazione dei lavori, ma ritiene che gli stessi debbano collocarsi in un periodo precedente, in quanto previsti in un computo metrico del 2009 e riconducibili a fatture emesse nelle annualità precedenti. Osserva, inoltre, che la Ferrocem Prefabbricati non aveva presentato dichiarazioni per l'anno 2012 e che era stata poi dichiarata fallita nel 2014, circostanza idonea ad escludere qualsiasi attività nell'anno 2012.

Gli elementi forniti dall'Agenzia, di carattere indiziario, sono idonei a fondare una presunzione, ma tale presunzione è superata dagli elementi di prova forniti dalla ricorrente.

La ricorrente, infatti, produce un contratto di subappalto, in data 31.1.2011, relativo ai lavori di completamento dei capannoni della Ferro Presagomato srl, con previsione di termine dei lavori al 31.12.2012. Tale contratto non contraddice il computo metrico del 2009, atteso che il computo metrico non è sufficiente a provare che tutti i lavori ivi descritti siano stati ultimati prima del 2012. Produce, inoltre, le fatture emesse a carico della Ferrocem Prefabbricati srl a titolo di I SAL il 30.6.2012 e di II SAL il 31.12.2012, così giustificando la circostanza che una parte del pagamento del corrispettivo della vendita del 30.6.2012 sia avvenuta mediante compensazione. Quanto alla circostanza che la Ferrocem Prefabbricati non abbia presentato dichiarazioni per il 2012 e sia stata poi dichiarata fallita nel 2014, la stessa non consente di ritenere che la Ferrocem fosse già inattiva alla data di emissione della fattura n.106/2012.

Avendo la ricorrente assolto all'onere probatorio a suo carico, il ricorso è accolto.


La particolare complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese.

**P.Q.M.**


La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Latina, nella camera di consiglio dell'11.4.2017.

Il Relatore



Il Presidente



🕒 2 Gennaio 2023

ALL. N. 14

Morto il Papa emerito Benedetto XVI, i funerali il 5 gennaio



Blog Giornale


CRONACA LATINA



## Latina – Quando le assoluzioni di Luciano Iannotta non fanno notizia

By redazione online - 2 Dicembre 2022

Time to Read: **12 min** - 2468 words



Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata delle Imprese ha condannato nel 2018 la curatela

fallimentare del Tribunale di Latina costretta a liquidare 443 mila euro di sole spese legali alle parti illegalmente coinvolte a vario titolo nelle azioni fallimentari per oltre 45 milioni di beni aziendali

LATINA – *Riceviamo e pubblichiamo:* La sentenza di assoluzione di **Alessia Trulli** e **Luciano Iannotta** emessa dal **Tribunale di Latina in data 26 ottobre 2022** rientra a pieno titolo tra le decisioni giudiziarie destinate a suscitare non pochi dubbi e perplessità.

Dubbi e perplessità in primo luogo stimolati dall'ampia formula di giustizia di assoluzione dell'imputato **Luciano Iannotta** "*per non aver commesso il fatto*" e "*perché il fatto non sussiste*" in capo ad **Alessia Trulli**, entrambi rinviati a giudizio "*per aver occultato o comunque distratto, in concorso tra loro, i beni della società fallita Industriale Pontina Srl (già Antares Industriale Group S.p.a.)*", precisando che per il capo d'imputazione (A) poteva essere esercitata la prescrizione, ma il Tribunale ha voluto non tenerne conto e procedere con l'assoluzione, accuse gravissime nei confronti dei noti imprenditori di Sonnino e della loro famiglia, che nel corso di oltre quindici anni di travaglio giudiziario hanno assistito impotenti alla distruzione per via giudiziaria della Antares Industriale Group Spa, oltre alle revoche degli affidamenti bancari degli Istituti di credito per somme complessive superiori ai **30.000.000,00** (trenta milioni) di euro, senza contare gli oltre **45.000.000,00** (quarantacinque milioni) di euro di mezzi ed impianti beni strumentali dell'azienda andati in fumo dopo i sequestri illegali per un totale complessivo di oltre **75.000.000,00** (settantacinque milioni) di euro.

AGROS

7. TAIANI PIO, Via Consolare Capocroce n. 5010, presso ANTARES Sonnino, (LT), cap. 04010, ivi recandomi e consegnandone copia conforme all'originale a mani di:

impiegato/a .....  
P.T.Q. addetto/a alla ricezione di tali atti.  
Data: 05/07/2022

FUNZIONARIO U.N.E.P.  
Marina BISCOTTI

8. IPPOLITI BIAGIO, Via Fienili 16, Sonnino (LT), cap 04010, ivi recandomi e consegnandone copia conforme all'originale a mani di:

impiegato/a .....  
P.T.Q. addetto/a alla ricezione di tali atti.  
Data: 05/07/2022

FUNZIONARIO U.N.E.P.  
Marina BISCOTTI

9. IPPOLITI ROCCO, Via Fienili 14, Sonnino (LT), cap 04010, ivi recandomi e consegnandone copia conforme all'originale a mani di:

impiegato/a .....  
P.T.Q. addetto/a alla ricezione di tali atti.  
Data: 05/07/2022

FUNZIONARIO U.N.E.P.  
Marina BISCOTTI

10. TOMAINO PIERPAOLO, presso la Cancelleria del Tribunale di Latina, P.zza Bruno Buozzi n. 1, Latina, cap 04100, ivi recandomi e consegnandone copia conforme all'originale a mani di:

impiegato/a .....  
P.T.Q. addetto/a alla ricezione di tali atti.  
Data: 05/07/22

TRIBUNALE DI LATINA  
FUNZIONARIO III F2  
Maria Basaria Cerino

11. ZAMBELLI FABIO, Via Costantino Lazzari n. 26, Roma, cap. 00177, a mezzo del servizio postale

04 LUG. 2022  
R 785155322262 - h

MARIA GRAZIA BASILE  
TRIBUNALE DI LATINA  
FUNZIONARIO U.N.E.P.

12. COSENTINO VINCENZO, Via Sulmo n. 6 int. 4 p. 2°, Latina, cap. 04100, ivi recandomi e consegnandone copia conforme all'originale a mani di:

%

13. CR LOGISTIC SRL, in persona del legale rapp.te p.t., Via Taranto n. 21 Roma, 00182, ivi recandomi e consegnandone copia conforme all'originale a mani di:

mezzo posta  
04 LUG. 2022  
R 78515532261 - 3

MARIA GRAZIA BASILE  
TRIBUNALE DI LATINA  
FUNZIONARIO U.N.E.P.





**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

00195 Roma - Viale Angelico 103  
T +39 06 88805885 - F +39 06 8552261  
M +39 339 4580854 - avvocatoantinucci@gmail.com  
marioantinucci@ordineavvocatiroma.org

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
RCA DA BOLLO € 3,92  
TRE/92

Entrate


01009105 00006717 W00C9001  
00342401 29/06/2022 12:29:44  
4578-00010 CCF7C898FEF5E82E  
IDENTIFICATIVO 01210482476892

0121 048247 689 2

IL DIRETTORE  
Dott. Alessio STERZI

U  
N  
E  
P

TRIBUNALE DI LATINA  
N° 12003

  
**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
IL DIRETTORE  
Dott. Alessio STERZI  
Latina, 29/6/22

R.G.N. 1135/21 DIB  
R.G.N.R. 45400/20 mod. 21

Al III Collegio del Tribunale di Latina  
Pres. dott.ssa L. Morselli  
Giudice dott.ssa S. Sergio  
Giudice dott.ssa F. Coculo  
c/o Cancelleria

URGENTE ph

**ORIGINALE**

**ISTANZA DI RIMESMISSIONE DEL PROCESSO PER MOTIVI DI LEGITTIMO SOSPETTO**

*artt. 45-47 e ss. c.p.p. in relazione agli artt. 24,27,111 Cost., art. 6 C.E.D.U.*


I sottoscritti avv. prof. Mario Antinucci e avv. Alessandro Cacciotti difensori di fiducia del sig. Luciano Iannotta e suoi procuratori speciali giusta procura allegata in calce al presente atto, in merito al giudizio penale emarginato in epigrafe con il numero R.G. , rilevate e dedotte le gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, in applicazione degli artt. 45 e ss. c.p.p. depositano formale istanza di rimessione del processo alla Suprema Corte di Cassazione in ragione dei seguenti

**MOTIVI DI LEGITTIMO SOSPETTO**

**-I-**

**LA VIOLENTA GOGNA MEDIATICO-GIUDIZIARIA DELLA STAMPA DI LATINA CONTRO LUCIANO IANNOTTA E LA SUA FAMIGLIA IN RELAZIONE AL GIUDIZIO PENALE PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI LATINA R.G. DIB 1135/21 (C.D. DIRTY GLASS). LA GRAVE SITUAZIONE LOCALE QUALE FATTORE ESTERNO ALLA DIALETTICA PROCESSUALE.**

*(artt. 45-47 e ss. c.p.p. in relazione agli artt. 595, 3° co., 596 bis c.p.)*

  
**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
IL DIRETTORE  
Dott. Alessio STERZI  
Latina, 29/9/22

Depositato in Cancelleria

24, 27, 111 Cost. 6 C.E.D.U.)  
28 SET 2022

IL RESPONSABILE  
IL DIRETTORE  
Dott. Alessio STERZI




AVVISO DI RICEVIMENTO RACCOMANDATA C.A.D.

Comunicazione di avvenuto deposito  
spedita con raccomandata

N° 629063090345

Posteitaliane



Mod. 23L CAD - Mod. 041018 - Ed. 11/18 - EP1322B - SL111

Da Restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

AW. MARIO ANGINUCCI  
VIA ANGELICO 103  
00195 ROMA



AVVISO DI RICEVIMENTO RACCOMANDATA C.A.D.

Comunicazione di Avvenuto Deposito

Posteitaliane

ATTO DA NOTIFICARE N.

735155322624

DEL

4, 4, 22

Destinatario

RAMBELLI FABIO

Indirizzo

VIA C. AZEVEDO 26

CAP/Località/Provincia

00194 ROMA

data

4, 4, 22

firma del ricevente



SE IL DESTINATARIO E' ASSENTE

CAD immessa nella cassetta postale

CAD affissa alla porta d'ingresso

firma dell'addetto

*[Handwritten signature]*

Invio raccomandato:  
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 890/82

**AVVISO DI RICEVIMENTO**  
dell'atto spedito con raccomandata

N. AG 78515532262-4

- Parte Istante.....
- Suo Procuratore.....
- Ufficio Giudiziario.....

**Posteitaliane**

Data e timbro  
dell'ufficio  
di partenza

20 LUG. 2022

Mod. 23L - Mod. 04100C - Ed. 06/19 - EP2054B/EP2055B - St. (4)

Da Restituire a:

riservato all'indirizzo PEC\*

20/07/2022  
AVV. su 12,40  
forn

N.B.\* La scrittura dell'indirizzo PEC da parte del mittente DEVE avvenire mediante stampa con l'uso di apparecchiature che ne garantiscono la chiara ed immediata leggibilità. Fatto salvo l'utilizzo di soluzioni automatizzate.



68515532262-3

2823

MARIO ANNUCCI

V. LE ANGELICO

00195 ROMA

103

(compilare in stampello maiuscolo)

REGISTRO CRONOLOGICO N. 6112

Atto n. ZAMBELLI FABIO spedito dall'ufficio in data 16.07.2022  
e indirizzato a ZAMBELLI FABIO via/piazza V. COSTANTINI CAP 00195 Città ROMA Prov.

**Posteitaliane**

**AVVENUTA CONSEGNA**

**MANCATA CONSEGNA LAZZARI**


**AVVENUTO RITIRO**

- (barrare una sola casella)
- destinatario persona fisica
- destinatario persona giuridica
- in data .....
- nelle mani di ..... nome e cognome
- In qualità di  destinatario
- rappresentante legale
- curatore fallimentare
- domiciliatario (persona)  domiciliatario (capo dell'ufficio)
- persona incaricata di ricevere le notificazioni
- ovvero:
- persona di famiglia convivente (anche temporaneamente)
- persona addetta alla casa
- persona al servizio del destinatario
- persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario
- ovvero:
- portiere dello stabile
- del ricevente.....
- il ricevente non ha firmato il presente avviso per analfabetismo
- il ricevente è incapace fisica alla sottoscrizione
- per rifiuto, ma ha ritirato il plico firmando il registro di consegna
- addebitata comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata
- in data .....
- firma dell'addetto.....

- per irreperibilità del destinatario
- per temporanea assenza del destinatario
- per rifiuto di ..... nome e cognome
- del Piegio
- di firmare i documenti attestanti la consegna
- in qualità di  destinatario
- rappresentante legale
- curatore fallimentare
- domiciliatario (persona)  domiciliatario (capo dell'ufficio)
- persona incaricata di ricevere le notificazioni
- ovvero:
- persona di famiglia convivente (anche temporaneamente)
- persona addetta alla casa
- persona al servizio del destinatario
- persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario
- ovvero:
- portiere dello stabile

- in data 16.07.2022
- firma del ricevente Zambelli Fabio
- firma dell'addetto alla consegna
- atto non ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito)
- rispedito al mittente
- in data .....
- firma dell'addetto

avvenuto deposito in data 6.7.22  
spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 62906329345 in data 6.7.22  
firma dell'addetto L. M. B.



**MODELLO 23L**



HM Revenue  
& Customs

ALL. N. 18

Fraud Investigation Service  
S0079  
NEWCASTLE  
NE98 1ZZ

The Director  
West Company Group Ltd  
Charles House  
108-110 Finchley Road  
LONDON  
NW3 5JJ

Phone 03000 543665

Fax:

Web: [www.gov.uk](http://www.gov.uk)  
E-mail: [vena.remy@hmrc.gov.uk](mailto:vena.remy@hmrc.gov.uk)

Date: 6 November 2019

Our ref: CFS-1728464

Dear Sir,

West Company Group Ltd  
VRN: 252 3532 28

### Check of VAT records – details of visit

Date of visit: 09 December 2019  
Time of visit: Between 11.30 and 12.30  
Place of visit: Principle Place of Business

I want to arrange to visit you at your business premises.

The reason for this visit is to check your VAT transactions in the period ending 06/17 and 09/19 to date and ask questions about your business activities with CR LOGISTICS S.R.L.

I have made arrangements to visit you on the 9<sup>th</sup> December 2019 between 11.30 and 12.30. Details of the visit are shown above. If you need to change the date, time or place of the visit, please phone me as soon as possible on the above number.

If I do not hear back from you before the date, I will assume that the date and time is convenient to carry out the visit.

### What you need to do before the visit

I would request that you make available the transaction deals documentation between CR LOGISTICS S.R.L. and West Company Group Ltd in the period ending 06/17 and 09/19 to date. These should include purchase invoices, sales invoices, evidence of payments between the suppliers and customers in relation to the goods involved.

Information is available in large print, audio and Braille formats.  
Text Relay service prefix number – 18001



Director: Simon York

The primary, but not exclusively so, objectives of the visit are as follows:

- To establish and confirm the nature of West Company Group Ltd trading activities;
- To establish and confirm how West Company Group Ltd finds its customers and suppliers;
- To establish and confirm the due diligence undertaken by West Company Group Ltd on the above;
- To establish and confirm the banking and payment arrangements in connection with West Company Group Ltd trading activities in the period ending 06/17 and 09/19 to date.
- To establish and confirm any inspection and insurance arrangements in place.

I would be grateful if copies of the following records can be made available for HMRC to take away at the meeting:

- Purchase and sales invoices relating to CR LOGISTICS S.R.L. with West Company Group Ltd in the quarter ending 06/17 and 09/19 to date;
- Bank statements and evidence of payments of the transactions above
- Listings of all current customers and suppliers.

If it is difficult for you to get some of the records together by the date of the visit, please phone me as soon as possible. I may be able to re-arrange the visit for another date, or see those records at another time.

If any of the records are held on a computer, please make sure that there is someone available to access them during the visit. We are not allowed to operate customers' or advisers' computers.

If there are any health and safety matters that I need to know about, when visiting your business premises, please phone me before the visit on the above number.

You can also ask your accountant or adviser to be present at the visit.

I will be accompanied by a colleague.

Can I request that you have on you a form of photo-ID for inspection – passport, driving licence etc.

### **About the visit**

At the start of the visit, I will need to talk to you so that I understand how your business works and how the records and accounts are kept. I may also want to look around your business premises. I will then check some of the VAT records and may need to speak to the person responsible for them, if that is not you. At the end of the visit, I will discuss any findings with you and answer any questions you have.

### **The length of the visit**

For a small business, the visit may take a few hours. For a large or complex business it could take two or more days. We try to carry out all visits as quickly and efficiently as possible. You can help me do this by making sure that all the records I have asked for are available and that there is someone there to help me understand them.

**more information**

I enclose factsheets CC/FS1a *General Information about compliance checks* and CC/FS3 *Visits – by agreement or with advance notice*. I also attach HMRC Email consent form which outlines that if you wish to correspond with HMRC by e-mail. Please sign and return to me.

Please take time to read them, as they give you important information about this type of check. If you have any questions about the visit once you have read them, please phone me on the above number.

If you have any general questions about VAT, please phone our VAT helpline on **0845 010 9000**. If you prefer, you can visit our website, go to **hmrc.gov.uk/vat**

Whichever method you choose to contact us about this check, you need to quote the case reference CFS-1728464 and any other references shown above. If you write you need to use the address shown above. If you send documents you must tell us if you want them returned as we may securely destroy them after 90 days.

Yours faithfully

**V Remy**  
**HM Revenue & Customs**

**Email security undertaking**

HMRC takes the security of your information very seriously. The main risks of sending and receiving your information by email that concern HMRC are:

- o **Authentication** - it is absolutely crucial that we only communicate with established business contacts at their correct email addresses.
- o **Repudiation** - there is no guarantee that an email received over an insecure network, like the Internet, has not been altered during transit. It may not therefore carry the same evidential weight as a letter.
- o **Confidentiality/privacy** - this is the most significant concern. There is a risk that email sent over the Internet may be intercepted.

You have indicated you want HMRC to communicate with you by email. Please complete the following declaration to confirm:

- a) you want HMRC to send your information to you by e-mail
- b) if you want HMRC to disclose your information to your authorised agent by email
- c) that you understand and accept the risks associated with sending your information by email.

Please also confirm the email address(es) that you want us to contact you/your authorised agent at.

We will de-sensitise information wherever possible by, for example, quoting only part of unique reference numbers and we are happy to discuss how you may do the same but still provide the information we need.

For more information, see HMRC's privacy policy

at: <http://www.hmrc.gov.uk/about/privacy.htm>

<http://www.hmrc.gov.uk/about/privacy.htm>

**Email security declaration**

Please complete, sign and date the following declaration and email a scanned copy of the completed form to me at your earliest convenience.

Please tick the relevant box(es) below:

- 1. (a) I confirm I want HMRC to send my information to me by email
- (b) I want HMRC to contact me at the e-mail address below:

.....@.....

- 2. (a) I have submitted form 64-8 "Authorising your agent" to HMRC Yes  No

*If you ticked "no", please go direct to the declaration at point 3 below*

- (b) I want HMRC to disclose my information to my authorised agent by email Yes  No
- (c) I want HMRC to contact my nominated agent at the e-mail address below:

.....@.....

- 3. By signing the following declaration, I confirm I understand and accept the risks associated with sending and receiving my information by email:

Name: .....

Capacity: Proprietor, Partner, Director, Secretary (delete as necessary)

Signature: ..... Date: .....

# Latina - Difendersi dai fantasmi è possibile? Il caso Iannotta deve far riflettere tutti

ALL. N 19

etrurianews.it



LATINA – Mentre le festività natalizie distraggono le persone, intente a correre dietro ai regali e all'organizzazione di pranzi, cenoni e veglioni c'è, chi tristemente solo, continua la propria battaglia per vedersi riconosciuta un'ingiustizia.

Da poco tempo ci stiamo interessando al caso Iannotta (imprenditore di Sonnino in provincia di Latina) e crediamo che molto presto, di questa vicenda, se ne parlerà a livello nazionale. Un salto di livello inevitabile perché, quello che sta emergendo dalle carte e non dai racconti delle persone coinvolte, lascia presagire un ulteriore brutto colpo ad un comparto stagno della magistratura che non ha il coraggio di ammettere i propri errori.

“Gli uomini sbagliano, i magistrati NO” è solito dire un noto personaggio televisivo nei talk show in prima serata.

Torniamo all'attualità. Dopo aver dato voce ad una sentenza di assoluzione per **Luciano Iannotta** al quale hanno mandato a rotoli un'azienda (con 212 mezzi pesanti e non) che nessuno gli ripagherà mai, ecco che il **14 dicembre scorso si è** celebrata l'udienza alla II Sez. Penale della Corte di cassazione sul giudizio di rimessione chiesto da Luciano Iannotta per “legittimo sospetto del Tribunale di Latina” che, ovviamente, è stata respinta.

Avremmo voluto assistere a questo dibattimento. Anche perché i giudici sentenziano: “In nome del Popolo italiano”. La nostra richiesta è stata opportunatamente respinta. Nessuno deve vedere, ascoltare e riportare. Tornando al 14 scorso, il III Collegi, ha discusso il ricorso (come pure prevede la norma processuale in materia di rimessione), sulla base del quale era già stato deciso di sospendere il processo “*dirty glass*” pendente dal 2020 in assenza dell'apertura del dibattimento. Cerchiamo di capire il perché del ricorso alla ***legitimā suspicio*** “per legittimo sospetto”.

In attesa di conoscere le motivazioni della sentenza di inammissibilità della Suprema Corte, quali sono i **motivi di legittimo sospetto**, contestati da **Luciano Iannotta** in questo giudizio?

Ma soprattutto, in materia di rimessione del processo penale cosa intende il difensore quando scrive “**grave situazione locale**”?

La difesa di Luciano Iannotta rappresentata dagli avvocati **Mario Antinucci** e **Alessandro Cacciotti**, previo rilievo di formali eccezioni di notifica dell'avviso di udienza anche ad altre parti processuali necessarie del giudizio di rimessione, ha concentrato i motivi di “**sospetto**” su questi punti che fedelmente riportiamo:

1. La violenta gogna mediatico-giudiziaria della stampa di Latina contro Luciano Iannotta e la sua famiglia in relazione al giudizio penale pendente dinanzi al Tribunale di Latina *c.d. dirty glass*, quale grave situazione locale esterna alla dialettica processuale, aggravata – è stato evidenziato dalla difesa di Iannotta all'udienza del 14.12.2022 in Cassazione – dal decorso del tempo rispetto alla querela sporta da Luciano Iannotta nel dicembre 2021 nei confronti di giornalisti della stampa di Latina, individuati con nome e cognome, che avevano già emesso la sentenza di condanna in pubblico, nonostante l'entrata in vigore nel novembre 2021 della *c.d. Legge Cartabia* sul rafforzamento del principio di presunzione d'innocenza, in pendenza da un anno di indagini “contro ignoti” da parte della Procura della Repubblica di Latina, senza alcun provvedimento di sequestro degli articoli infamanti, ove non addirittura delle riprese audio-video dell'imputato in vincoli, tutt'ora presenti nello spazio web.



2. Le gravi situazioni locali esterne alla dialettica processuale dedotte nella *Proposta di prevenzione antimafia* della Questura di Latina che avrebbero consentito il beneficio della prescrizione e dei vizi formali riconosciuti dal Tribunale di Latina a Luciano Iannotta nel corso della sua “carriera criminale dell’anti-Stato”. Nella prospettiva del legittimo sospetto nel giudizio di rimessione – ha osservato la difesa all’udienza dinanzi alla Suprema Corte – è accaduto per una singolare eterogenesi dei fini che la sentenza del Tribunale di Roma che ha dichiarato la propria incompetenza, ha poi trasmesso gli atti al Tribunale di Latina anzichè al P.M. presso lo stesso luogo ovvero al G.I.P. distrettuale funzionalmente competente, **in violazione delle regole sulla terzietà del c.d. Giudice naturale, principio cardine del Giusto Processo Europeo.**

Nella prospettiva del giudizio di rimessione, il sospetto è legato anche al fatto che, quando è **Luciano Iannotta** ad essere sul banco degli imputati le udienze hanno il ritmo del campionato di calcio di quest’anno. **Una partita ogni tre giorni.** Quando invece è lui ad essere considerato parte offesa – anche in altri giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di Latina non connessi con il processo *c.d. dirty glass* – le udienze si tengono al ritmo delle finali di Champion League, **ovvero una volta all’anno.**

3. La grave situazione locale esterna alla dialettica processuale consistente nell’insanabile contrasto tra le deduzioni della *Proposta di prevenzione antimafia* della Questura di Latina in materia di riciclaggio di denaro del «c.d. sistema Iannotta» e l’esito negativo degli accertamenti della **Guardia di Finanza di Latina.** Per dirla in parole assai povere, la gigantesca verifica tributaria delle Fiamme Gialle ha attestato l’integrità fiscale e tributaria delle aziende di **Iannotta** degli ultimi venti anni, gli stessi anni presi a parametro delle **indagini patrimoniali** condotte dalla **Questura di Latina** alla base dei fatti di rilevanza penale nel giudizio *c.d. dirty glass* pendente nel Tribunale di Latina, oltre che del vasto giudizio di prevenzione patrimoniale azionato dal **Tribunale delle misure di prevenzione di Roma** che ha portato al **sequestro anticipato di oltre quaranta aziende riconducibili al gruppo Iannotta nel febbraio 2022.**

Nella prospettiva del legittimo sospetto nel giudizio di rimessione – ha evidenziato la difesa di Iannotta durante l’udienza – è imprescindibile evidenziare i fatti tempestivamente portati a conoscenza della Suprema Corte dalla difesa di **PIO TAIANI** coimputato nel giudizio *c.d. dirty glass* pendente dinanzi al Tribunale di Latina attraverso un esposto depositato in data **7.12.2022** alla Procura della Repubblica di Perugia del quale si riportano alcuni passaggi salienti:


**“Non corrisponde al vero la circostanza riportata dagli Organi inquirenti nella Proposta di prevenzione della Questura di Latina e fatta propria in chiave adesiva sia dal Tribunale di**

**Latina sia dal Tribunale delle misure di prevenzione di Roma, che la sig.ra Ermelinda Taiani in data 13.11.2015 abbia effettivamente versato la somma di € 70.000,00= a mezzo assegno n° 7203246331-08 tratto da Poste Italiane Spa per la costituzione della società Taiani Group S.r.l.**

**A confutazione diretta del già menzionato elemento di fatto si indica a corredo documentale la comunicazione ricevuta dalla sig.ra Ermelinda Taiani in data 18.11.2022 dalle Poste Italiane S.p.a. che ha trasmesso la copia dell'assegno n° 7203246331-08 emesso a Roma in data 17.01.2019 d'importo pari ad € 1.000,00= a favore di Alessandro Bonanni, Notaio in Roma.**

**L'omesso controllo da parte degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Questura di Latina sulla falsità della circostanza documentale è ancora più grave e censurabile, se si considera che la sig. ra Ermelinda Taiani è considerata dagli Organi inquirenti "PERSONA ALLE DIRETTE DIPENDENZE DI LUCIANO IANNOTTA", per la quale persona sono state effettuate precise "INDAGINI PATRIMONIALI" sulla società Taiani Group S.r.l.."**

NUMERO ASSEGNO	7203246331
ABI	07601
CAB	15000
IMPORTO(€)	1.000,00
NUMERO CONTO	1029764949
RADICAMENTO	09057
DATA NEGOZIAZIONE	N.D.
ABI NEGOZIAZIONE	02008



4. Le gravi situazioni locali esterne alla dialettica processuale e collegate alla controversa sentenza civile della Sezione fallimentare del Tribunale di Latina in danno dell'operatore economico Luciano Iannotta. La sentenza del Tribunale delle imprese di Roma n. 22599 del 22.11.2018 che ha accertato la soccombenza della curatela fallimentare del Tribunale di Latina per i fatti del "Fallimento ANTARES

## **INDUSTRIALE Spa”, il più grande colosso industriale del sud pontino dal dopoguerra ad oggi.**

Nella prospettiva del legittimo sospetto nel giudizio di rimessione – ha osservato la difesa all’udienza del 14.12.2022 dinanzi alla Suprema Corte – è di tutta evidenza la condizione del sig. **Luciano Iannotta** creditore iscritto al passivo del fallimento in ragione della soccombenza della curatela fallimentare e titolare di un’azione di danni contro il Tribunale di Latina **per oltre cinquecento milioni di euro** in ragione di tutti i danni subiti dalle aziende del gruppo **a far tempo dai primi sequestri del Tribunale di Latina ai danni del colosso industriale ANTARES INDUSTRIALE Spa, sequestri giudicati poi totalmente infondati e privi dei presupposti di legge.**

Per dirla in parole assai povere, la gigantesca verifica tributaria delle Fiamme Gialle ha attestato l’integrità fiscale e tributaria delle aziende di Iannotta negli ultimi venti anni. Un pagatore di tasse seriale e di certo non un riciclatore.

Ovviamente stiamo parlando di uno scontro fra titani ma il “sospetto” che ci sia qualcosa di oscuro non può che pervadere la mente di chi legge i documenti. Peschiamo a caso su uno dei tanti capi di imputazione e precisamente questo:

8. Del reato di cui agli artt. 319, 321 c.p., perché promettevano ad un funzionario dell’Agenzia delle Entrate di Roma non identificato, la somma di denaro di euro 25.000 per compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio, o comunque per ritardare o omettere un atto dell’ufficio, con riguardo in particolare all’aver ommesso o ritardato il pignoramento di beni relativo a somme dovute all’Erario sulla base di un accertamento ad un’impresa commerciale rimasta ignota e riconducibile a IANNOTTA Luciano. In luogo imprecisato e in data antecedente e prossima al 16 maggio 2018.

Se leggiamo bene senza interpretare il contenuto, il buon **Iannotta** avrebbe promesso ad un funzionario dell’Agenzia delle Entrate sconosciuto (fantasma), 25mila euro per compiere atti contrari ai propri doveri d’ufficio. Gli investigatori sono arrivati all’ignoto funzionario attraverso l’accertamento di un’impresa commerciale ignota (ectoplasma) ma, udite udite, riconducibile a Iannotta.

Non si sa chi sia e se esista il funzionario (fantasma). Non si sa se esista o meno questa azienda (ectoplasma) ma di certo si può ragionevolmente dire che sicuramente è di Iannotta.


ALL. N. 20

AVV. MARIO ANTINUCCI  
PENALISTA - CASSAZIONISTA  
FACULTÀ DI GIURISPRUDENZA  
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

00195 Roma - Viale Angelico 103  
T +39 06 88805885 - F +39 06 8552261  
M +39 339 4580854 - avvocatoan@tiscali.it  
marioantinucci@ordineavvnc.it



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

ele av. M. ANTINUCCI

Latina 3 AGO 2022  
L' ASSISTENTE CANCELLIERE  
Dott. RICCARDO GAETA

il P.M.  
Esprimere parere  
Favorevole alla  
REVOCA della MISURA  
cautelare  
Roma 31/8/22

AL TRIBUNALE DI LATINA  
COLLEGIO  
PRES. DOTT. SSA C. FASANELLI  
CANTONIERE DELLA REPUBBLICA  
RICCARDO FASANELLI

R.G.N.R. 45400/20 P.M. ROMA  
R.G. N. 1135/21 DIB.

**ISTANZA DI REVOCA DELLA MISURA CAUTELARE  
E RICHIESTA SUBORDINATA DI AUTORIZZAZIONE AL LAVORO**

I sottoscritti avv. prof. Mario Antinucci e avv. Alessandro Cacciotti, difensori nel procedimento in epigrafe di IANNOTTA Luciano, nato a Terracina il 18.08.1971, attualmente sottoposto all'obbligo di dimora nel Comune di Sonnino con l'ulteriore prescrizione di cui al co. 4 dell'art 283 c.p.p.

**PREMESSO**

- che nella biografia penale del prevenuto è presente soltanto un decreto penale di condanna di € 516,46 per un fatto reato del 04.06.1997, vale a dire 25 anni fa;
- che l'imputato è sottoposto all'obbligo di dimora nel Comune di Sonnino da più di sette mesi;
- che il periodo di sottoposizione di Iannotta Luciano al regime cautelare ha raggiunto nel suo complesso un anno e undici mesi, seppur in ragione dei provvedimenti sostitutivi;



# TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

## VERBALE DI UDIENZA

(art. 430 e segg. c.p.p.)

Chiamato il giorno 2027 il mese Ottobre il giorno 16 alle ore 13:13

Tribunale di Latina davanti al Collegio, sezione Unica, composta dai

1) Dott. SAE C. TORRELLI Presidente

2) Dott. SAE F. COCCO Giudice

3) Dott. SAE S. SERGIO Giudice

Assistenza di IL CANCELLIERE  
PIRELLA ROSANNA MARINOCCI

Espresso con atto n. 1027 del 10/10/2027 di SAE C. TORRELLI

Per SAE C. TORRELLI che inizia alle ore 13:13

per la trattazione in pubblica udienza del processo n° 1027/2027

nei confronti di: Jannotte C. + 4

Sono presenti in udienza l'operatore UNEP

il Pubblico Ministero Dott. D. IZZO

l'imputat \_\_\_\_\_ : (1) (in intervento collegiale)

assist \_\_\_\_\_ e difes \_\_\_\_\_ da: \_\_\_\_\_

l'imputat \_\_\_\_\_ : (1) \_\_\_\_\_

assist \_\_\_\_\_ e difes \_\_\_\_\_ da: \_\_\_\_\_

l'imputat \_\_\_\_\_ : (1) \_\_\_\_\_

assist \_\_\_\_\_ e difes \_\_\_\_\_ da: \_\_\_\_\_

l'imputat \_\_\_\_\_ : (1) \_\_\_\_\_

assist \_\_\_\_\_ e difes \_\_\_\_\_ da: \_\_\_\_\_

(1) Indicare le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché la posizione giuridica.

Il Tribunale

de' atto che non e' pervenuta l'esito dell'istanza di  
Necessaria del processo per [blanc] [di] [blanc] [di] [blanc] [di]  
scade come disposto di rinviare gli atti ed il verbale  
del 30.6.2022 e dell'udienza celebrata nella copia depositata  
il 28.8.2022 e presentandosi alle altre parti - Finestre  
il 11.11.2022 ore 11:30. Alle ore 13:28 e' presente l'Avv.  
Papazodi - L'Avv. Altissimo deposita istanza concesso da copie  
de' atti; il PM ritiene di depositare il parere. L'Avv. Capozzi  
e' da dare i suggerimenti dell'Avv. Mauro.

Il Tribunale

si deve di provvedere all'esito del parere del PM -  
Il Tribunale riprende il processo e il termine di prescrizione  
ex art. 67 CPP  
e' - Verbale chiuso alle ore 13:35

IL CANCELLIERE

Maria Rosaria Nardocci

Nardocci

Il Presidente

Dott.ssa Laura Morselli

Morselli

10

di [blanc] B. LANZETTA nel  
nome del [blanc] di [blanc]  
collaborazione per 200000 e  
UTTE e' possibile [blanc] [blanc]  
per il processo [blanc] e suo  
caso, con [blanc] di [blanc] IP  
processo piu' favore, [blanc] [blanc]  
[blanc] [blanc] [blanc] [blanc]

Il [blanc] e' il [blanc] [blanc] [blanc]  
di [blanc]

LT, 24/10/2022

TRIBUNALE DI LATINA  
Depositato in Cancelleria Penale  
24 OTT. 2022  
IL RESPONSABILE

Nardocci

Il Presidente

Dott.ssa Laura Morselli

Morselli



**TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA**  
**CANCELLERIA PENALE - UFFICIO DEL DIBATTIMENTO**

Procedimento penale R.G. n. 1135/21

Udienza del 14/10/2022

- **IANNOTTA LUCIANO**, agli obblighi di dimora assenti  
Difeso da Avv. Mario Antinucci presente  
e Avv. Alessandro Cacciotti presente
- **DE GREGORIS LUIGI**, libero assenti  
Difesa da Avv. Alessandro Cacciotti di fiducia presente
- **FESTA ANTONIO**, libero assenti  
Difeso da Avv. Sergio Cola di fiducia assenti rest. d.o.  
Avv. Antinucci
- **FESTA GENNARO**, libero assenti  
Difeso da Avv. Arturo Cola assenti rest. d.o. Avv. Antinucci  
e Avv. Gaetano Manzi assenti - All. ore 13:28 compare  
D'Amico Capozzoli in sost. d. dell'Avv. Manzi
- **SESSA ALESSANDRO**, libero presente  
Difeso da Avv. Nicola Capozzoli di fiducia assenti rest d.o. Avv.  
Compare alle ore 13:28 D'Amico Capozzoli Compare
- **CARFORA LETTIERI MICHELE**, libero presente  
Difeso da Avv. Giammarco Conca presente  
e Avv. Gaetano Marino assenti

- **TAIANI PIO,**  
libero presente  
Difeso da Avv. Gianluigi Raponi di  
fiducia presente port. d.o. Avv. A. Casott
- **ALTOMARE NATAN,** libero presente  
Difesa da Avv. Pasquale Cardillo Cupo di fiducia presente

**PARTI CIVILI:**

- **ASSOCIAZIONE NAZIONALE LOTTA CONTRO LE MAFIE  
" ANTONINO CAPONNETTO "** presente  
Difesa da Avv. Felicia D'Amico presente
- **ZOMBELLI FABIO** presente  
Difeso da Avv. Maurizio Moroni di fiducia presente  
Vi è rinuncia della P.C.
- **CURATELA FALL.TO " GLOBAL DISTRIBUTION SRL " ( già  
PAGLIAROLI VETRI SRL)** presente  
Difesa da avv. Giuseppe Bosco presente port. d.o. Avv. E. Ricci  
Sostituto ex art. 97, 4° co. opp.  
dall'Avv.



AVV.ALESSANDRO CACCIOTTI  
Patrocinante in Cassazione  
Viale delle Milizie n.138 – 00192 Roma  
Tel./Fax. 0639725397  
e-mail [stlcacciotti@alice.it](mailto:stlcacciotti@alice.it)  
PEC [alessandrocacciotti@ordineavvocatiroma.org](mailto:alessandrocacciotti@ordineavvocatiroma.org)

---

Allo N. 21

Roma, 02.01.23  
Preg. Signor  
Cosentino Vincenzo  
Via Colli Albani n.12  
04100 Latina

Oggetto: Notifica ai sensi dell'art. 299 co.3 c.p.p in qualità di persona offesa nel procedimento penale n. 45400/20 r.g. n.r. Tribunale di Latina

Egregio Signor Cosentino, Le invio istanza di revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora nell'interesse di Iannotta Luciano, che verrà depositata nei prossimi giorni al Tribunale di Latina.

Distinti saluti

Avv. Alessandro Cacciotti



# Posteitaliane

## RICEVUTA DI ACCETTAZIONE

Per monitorare la tua spedizione utilizza il **Codice** su **poste.it, APP** o tramite **call center**.

NON RIMUOVERE L' ETICHETTA

Codice ZDCOMM e N° Invio (solo per cartoline AR)



RW 20067436440-1

NON RIMUOVERE L' ETICHETTA

### MODULO INVIO RACCOMANDATA

Codice 20067436440-1

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde  
Si prega di compilare a cura del cliente in stampatello

#### DESTINATARIO

**VINCENTO COSENTINO**

NOME, COGNOME O RAGIONE SOCIALE

**V. COLLI ALBANI**

INDIRIZZO

**OSTIA**

LOCALITÀ

**LATINA**

TEL.\*

E-MAIL\*

N. CIVICO

**12**

PROV.

Fraz. 55648 Sez. 16 Operaz. 62  
Causale: R 02/01/2023 11:03  
Peso gr.: 20  
Tariffa € 5.60 Affr. € 5.60  
Serv. Agg.:  
Cod. R: 200674364401

#### MITTENTE

NOME, COGNOME O RAGIONE SOCIALE

**Avv. Alessandro Cacciotti**

**Viale delle Milizie, 138**

**00192 Roma**

**Tel. 06.39.72.53.97 Fax. 06.39.03.87.77**

TEL.\*

E-MAIL\*

INDIRIZZO

CAP

LOCALITÀ

**00192 Roma**

N. CIVICO

**00192 Roma**

PROV.

#### SERVIZI ACCESSORI

- Avviso di Ricevimento
- Contrassegno/importo da Incassare € \_\_\_\_\_ in cifre \_\_\_\_\_ in lettere \_\_\_\_\_
- Modalità di rimessa (barrare in caso di contrassegno):  C/C Postale  Vaglia

\* il dato è facoltativo

**Data:** 02 gennaio 2023, 10:26:54  
**Da:** posta-certificata@pec-email.com  
**A:** alessandrocacciotti@ordineavvocatiroma.org  
**Tipo:** Ricevuta di avvenuta consegna  
**Oggetto:** CONSEGNA: Proc.n. 45400/20 r.g.n.r. Roma -Notifica ai sensi dell'art. 299 co. 3 c.p.p. alla P.O. Zambelli in realzione al capo14.  
**Allegati:** daticert.xml (1.4 KB)  
postacert.eml (1.5 MB) **Messaggio di posta elettronica**  
smime.p7s (9.4 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna  
Il giorno 02/01/2023 alle ore 10:26:54 (+0100) il messaggio  
"Proc.n. 45400/20 r.g.n.r. Roma -Notifica ai sensi dell'art. 299 co. 3 c.p.p. alla P.O.  
Zambelli in realzione al capo14." proveniente da "alessandrocacciotti@ordineavvocatiroma.  
org"  
ed indirizzato a "avvocato@pec.mauriziomoroni.it"  
è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo del messaggio: 3F91417C.0028C79D.71CD7196.10251F0E.posta-  
certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato :            postacert.eml
--

**Data:** 02 gennaio 2023, 10:25:56  
**Da:** ALESSANDRO CACCIOTTI <alessandrocacciotti@ordineavvocatiroma.org>  
**A:** avvocato <avvocato@pec.mauriziomoroni.it>  
**Tipo:** Messaggio originale  
**Oggetto:** Proc.n. 45400/20 r.g.n.r. Roma -Notifica ai sensi dell'art. 299 co. 3 c.p.p. alla P.O. Zambelli in realzione al capo14.  
**Allegato:** SKM\_C25723010210260.pdf (1.5 MB)

Egregio collega, Le invio come richiesto dalla norma l'istanza di revoca della misura cautelare in atto nei confronti di Iannotta Luciano che verrà depositata nei prossimi giorni presso il Tribunale di Latina.

Cordiali Saluti  
Avv.Alessandro Cacciotti

--  
-----

**Data:** 02 gennaio 2023, 10:32:04  
**Da:** Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>  
**A:** alessandrocciotti@ordineavvocatiroma.org  
**Tipo:** Ricevuta di avvenuta consegna  
**Oggetto:** CONSEGNA: Proc.n. 45400/20 r.g.n.r. Roma - notifica ai sensi dell'art 154 c.p.p. e ai sensi dell'art 299 co.3 c.p.p alla P.O. Tomaino Pierpaolo.  
**Allegati:** postacert.eml (1.5 MB) **Messaggio di posta elettronica**  
daticert.xml (1.2 KB)  
smime.p7s (9.2 KB)

## Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 02/01/2023 alle ore 10:32:04 (+0100) il messaggio "Proc.n. 45400/20 r.g.n.r. Roma - notifica ai sensi dell'art 154 c.p.p. e ai sensi dell'art 299 co.3 c.p.p alla P.O. Tomaino Pierpaolo." proveniente da "alessandrocciotti@ordineavvocatiroma.org" ed indirizzato a "depositoattipenali.tribunale.latina@giustiziacert.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

**Identificativo messaggio:** 3F9109E5.0032BBB5.71D2DD53.7496C615.posta-certificata@legalmail.it

---

## Delivery receipt

The message "Proc.n. 45400/20 r.g.n.r. Roma - notifica ai sensi dell'art 154 c.p.p. e ai sensi dell'art 299 co.3 c.p.p alla P.O. Tomaino Pierpaolo." sent by "alessandrocciotti@ordineavvocatiroma.org", on 02/01/2023 at 10:32:04 (+0100) and addressed to "depositoattipenali.tribunale.latina@giustiziacert.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

**Message ID:** 3F9109E5.0032BBB5.71D2DD53.7496C615.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato :	postacert.eml
---	---------------

**Data:** 02 gennaio 2023, 10:32:01  
**Da:** ALESSANDRO CACCIOTTI <alessandrocciotti@ordineavvocatiroma.org>  
**A:** depositoattipenali.tribunale.latina <depositoattipenali.tribunale.latina@giustiziacert.it>  
**Tipo:** Messaggio originale  
**Oggetto:** Proc.n. 45400/20 r.g.n.r. Roma - notifica ai sensi dell'art 154 c.p.p. e ai sensi dell'art 299 co. 3 c.p.p alla P.O. Tomaino Pierpaolo.  
**Allegato:** SKM\_C25723010210260.pdf (1.5 MB)

Buongiorno, in relazione al procediemnto in epigrafe dovendo eseguire la notifica alla P.O. Tomaino Pierpaolo in relazione al capo 14 ed essendo già state eseguite le notifiche nei suoi confronti ai sensi

dell'art. 154 c.p.p, si invia presso la Vostra cancelleria l'atto predisposto ai sensi dell'art 299 co.3 c.p.p.  
Cordiali Saluti  
Avv.Alessandro Cacciotti

--  
-----